SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 131° — Numero 291**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 14 dicembre 1990** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 12 dicembre 1990, n. 377.

Modifica dei commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 5 della legge 7 agosto 1985, n. 427, in materia di concorso per l'accesso alla qualifica di primo dirigente dei servizi ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello Stato e disposizioni sull'ordinamento amministrativo della Ragioneria generale dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. I commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 5 della legge 7 agosto 1985, n. 427, recante riordinamento della Ragioneria generale dello Stato, sono sostituiti dai seguenti:

«3. La nomina alla qualifica di primo dirigente del ruolo dei dirigenti dei servizi ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello Stato, di cui al primo comma dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, si consegue mediante concorso, per esami, cui sono ammessi a partecipare gli impiegati delle ex carriere direttive amministrative delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, con qualifica funzionale non inferiore alla nona, che abbiano maturato almeno cinque anni di effettivo servizio in dette carriere e che siano, altresì, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, ovvero economia e commercio o scienze politiche.

4. L'esame del concorso di cui al comma 3 consisterà in due prove scritte ed in un colloquio. Una delle due prove scritte, a contenuto teorico-pratico, sarà diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza, della efficienza ed economicità organizzativa, di questioni amministrativo-contabili. L'altra prova scritta, a contenuto teorico, verterà su materie e discipline giuridico-amministrative e di contabilità pubblica. Il colloquio verterà sulle materie oggetto delle prove scritte, nonché sui particolari servizi d'Istituto.

5. Al colloquio sono ammessi soltanto i candidati che avranno ottenuto una votazione di almeno otto decimi in ciascuna delle due prove scritte.

6. Il colloquio non si intenderà superato se i candidati non avranno ottenuto la votazione di almeno otto decimi».

2. L'indennità di carica prevista dall'articolo 10, quarto comma, della legge 27 febbraio 1967, n. 48, come da ultimo modificato dalla legge 17 dicembre 1986, n. 878, viene corrisposta nella misura e secondo le modalità ivi stabilite, ai dirigenti generali del Ministero del tesoro con funzioni di livello *B*.

3. Il numero massimo di cinque ragionerie centrali di maggiore importanza, stabilito dal comma 10 dell'articolo 24 della legge 11 marzo 1988, n. 67, è elevato di una unità. Con il relativo decreto del Presidente della Repubblica i posti di dirigente generale sono incrementati di una unità e i posti di qualifica dirigenziale sono ridotti in numero tale da escludere in ogni caso nuove o maggiori spese a carico del bilancio dello Stato.

4. Tra i progetti finalizzati ed i progetti-pilota di cui all'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono inseriti quelli concernenti lo studio, la progettazione e la sperimentazione di nuove disposizioni relative alla struttura, classificazione, gestione, controllo ed alle connesse attività di supporto tecnico-giuridico ed operativo delle spese iscritte nel bilancio di previsione dello Stato, delle aziende autonome e degli enti pubblici.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 68 milioni annui a decorrere dall'anno 1990, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 5871 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990 e corrispondenti capitoli degli anni successivi.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 dicembre 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CARLI, *Ministro del tesoro*

GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 5 della legge n. 427/1985 (Riordinamento della Ragioneria generale dello Stato), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 5 (*Servizi ispettivi di finanza*). — 1. Il quadro *L* della tabella VII allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è sostituito dal quadro annesso alla presente legge.

2. Il secondo ed il terzo comma dell'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono sopressi.

3. *La nomina alla qualifica di primo dirigente del ruolo dei dirigenti dei servizi ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello Stato, di cui al primo comma dell'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, si consegue mediante concorso per esami, cui sono ammessi a partecipare gli impiegati delle ex carriere direttive amministrative delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, con qualifica funzionale non inferiore alla nona, che abbiano maturato almeno cinque anni di effettivo servizio in dette carriere e che siano, altresì, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, ovvero economia e commercio o scienze politiche.*

4. *L'esame del concorso di cui al comma 3 consisterà in due prove scritte ed in un colloquio. Una delle due prove scritte, a contenuto teorico-pratico, sarà diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza, della efficienza ed economicità organizzativa, di questioni amministrativo-contabili. L'altra prova scritta, a contenuto teorico, verterà su materie e discipline giuridico-amministrative e di contabilità pubblica. Il colloquio verterà sulle materie oggetto delle prove scritte, nonché sui particolari servizi d'Istituto.*

5. *Al colloquio sono ammessi soltanto i candidati che avranno ottenuto una votazione di almeno otto decimi in ciascuna delle due prove scritte.*

6. *Il colloquio non si intenderà superato se i candidati non avranno ottenuto la votazione di almeno otto decimi.*

7. La commissione esaminatrice del concorso è composta da un magistrato amministrativo con qualifica di presidente di sezione del Consiglio di Stato o corrispondente, che la presiede, e da due funzionari della Ragioneria generale dello Stato, con qualifica non inferiore a dirigente superiore di cui almeno uno dei ruoli dei servizi ispettivi di finanza. Fungerà da segretario un funzionario della ex carriera direttiva con qualifica funzionale non inferiore all'ottava.

8. Al concorso non saranno ammessi i candidati che abbiano riportato, nel quinquennio precedente, un giudizio complessivo inferiore ad ottimo.

9. L'attività di coordinamento dell'azione dei servizi ispettivi dell'Ispettorato generale di finanza è curata, in ragione di materia, da tre settori a ciascuno dei quali è preposto un dirigente superiore-ispettore generale del ruolo dei servizi ispettivi medesimi con funzioni di capo settore, designato dal ragioniere generale dello Stato, su proposta dell'ispettore generale capo di finanza, sentito il consiglio di amministrazione.

10. Ai compiti di coordinamento dei settori di cui al precedente comma può essere adibito un contingente di dirigenti superiori-ispettori generali del ruolo dei servizi ispettivi in misura complessiva non superiore all'8 per cento della dotazione organica complessiva prevista dal quadro *L* annesso alla presente legge».

— Il testo dell'art. 10 (Segretario della programmazione), quarto comma, della legge n. 48/1987 (Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del comitato dei Ministri per la programmazione economica), come modificata dalla legge 17 dicembre 1986, n. 878, è il seguente: «Se l'incarico è conferito a persona che sia già dipendente dello Stato, si provvede al suo collocamento fuori ruolo nelle forme previste dal rispettivo ordinamento».

— Il testo del comma 10 dell'art. 24 della legge n. 67/1988 (Legge finanziaria 1988) è il seguente: «10. In relazione alle funzioni attribuite al Ministero del tesoro dall'art. 2, si provvede, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, alla rideterminazione degli ispettorati generali della Ragioneria generale dello Stato, elevando il loro numero da sette a nove, nonché alla definizione di un diverso livello funzionale delle ragionerie centrali di maggiore importanza nel numero massimo di cinque. Con lo stesso decreto del Presidente della Repubblica sono soppressi e ridotti posti di qualifica dirigenziale, anche in posizione di fuori ruolo, in numero tale da escludere in ogni caso nuove o maggiori spese a carico del bilancio dello Stato».

— Il testo dell'art. 26 della citata legge n. 67/1988 è il seguente:

«Art. 26. — 1. Per il finanziamento dei progetti finalizzati all'ampliamento ed al miglioramento dei servizi, dei progetti sperimentali di tipo strumentale e per obiettivi, e dei progetti-pilota finalizzati al recupero della produttività, previsti rispettivamente dagli articoli 3, 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del tesoro, un apposito fondo di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990.

2. I fondi di cui al comma 1 sono destinati, entro il limite massimo del 3 per cento, alla stipula della convenzione di cui al comma 6. Il fondo residuo è destinato, per il primo anno, per il 50 per cento ai progetti finalizzati di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, e per il 50 per cento ai progetti-pilota di cui all'articolo 13 del suddetto decreto; per il secondo anno, è destinato per il 50 per cento ai progetti finalizzati, per il 20 per cento ai progetti sperimentali di tipo strumentale e di risultato, di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, e per il 30 per cento ai progetti-pilota.

3. I progetti finalizzati ed i progetti-pilota di cui al precedente comma 1 dovranno essere realizzati nei seguenti settori e per i seguenti scopi:

a) fisco, per conseguire tempestivi adempimenti istituzionali da parte degli uffici finanziari dello Stato;

b) catasto, per consentire eque valutazioni dei patrimoni immobiliari e il loro aggiornamento;

c) previdenza sociale pubblica e privata, per impedire l'evasione contributiva, nonché per eliminare gradualmente le procedure arretrate e garantire la tempestività delle liquidazioni e delle decisioni amministrative;

d) informatizzazione della pubblica amministrazione, al fine di consentire integrazioni tra le diverse amministrazioni ed evitare gli sprechi;

e) protezione civile e tutela ambientale, per raggiungere la maggiore efficienza dei mezzi e del personale;

f) tutela e recupero del patrimonio artistico.

4. I predetti progetti dovranno contenere:

a) un piano di spesa con l'indicazione delle disponibilità finanziarie utilizzabili, indicando distintamente le somme in conto competenza e quelle in conto residui;

b) gli obiettivi che si intendono conseguire in termini di produttività, con dettagliate analisi sul rapporto costi-risultati e costi-attività;

c) le caratteristiche qualitative e quantitative delle risorse umane da applicare alla gestione dei progetti, con l'indicazione, ove necessario, di un piano di formazione ed aggiornamento professionale, di mobilità anche intercompartimentale e territoriale sulla base delle indicazioni fornite ai sensi del comma 3, ipotizzando attività lavorative per turni o a tempo parziale laddove fosse necessario, nonché le modifiche procedurali essenziali ai fini del conseguimento degli obiettivi indicati;

d) i livelli di dirigenza amministrativa e tecnica cui viene affidata la responsabilità dell'attuazione dei progetti;

e) i criteri operativi per poter elaborare indici di valutazione idonei a rilevare l'efficienza degli apparati e dei servizi pubblici.

5. Per i progetti strumentali e di risultato, finalizzati al recupero di produttività ex articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, le amministrazioni interessate sono tenute ad indicare in via preventiva le economie di spesa che, attraverso i progetti, si impegnano a realizzare. Tali economie, una volta realizzate, vengono conteggiate nell'ambito del finanziamento assegnato ai progetti medesimi.

6. Il Dipartimento della funzione pubblica, di intesa con le amministrazioni interessate e sentiti l'Osservatorio del pubblico impiego, di cui alla legge 22 agosto 1985, n. 444, e le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, avvalendosi anche di centri specializzati esterni pubblici o a controllo pubblico, mediante la stipulazione di apposite convenzioni, promuove, seleziona e coordina i progetti, ne controlla l'attuazione e verifica i risultati conseguiti. Alle convenzioni sovrintende un apposito comitato tecnico-scientifico, nel quale sono rappresentati il Dipartimento della funzione pubblica e l'Osservatorio per il pubblico impiego, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

7. La predisposizione dei progetti di cui al presente articolo dovrà comunque essere completata entro il termine di cinque mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

8. Le spese per il finanziamento dei progetti e per le convenzioni di cui ai commi precedenti sono finanziate con l'utilizzo del fondo indicato al comma 1 mediante l'iscrizione, con decreti del Ministro del tesoro, in appositi capitoli di bilancio anche di nuova istituzione. Il Ministro del tesoro è altresì autorizzato, mediante proprio decreto, ad apportare le variazioni in diminuzione ai capitoli di spesa per i quali si siano realizzate le economie previste dal comma 5».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2050):

Presentato dal Ministro del tesoro (CARLI) e dal Ministro per la funzione pubblica (GASPARI) il 17 gennaio 1990.

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze e Tesoro), in sede deliberante, il 29 gennaio 1990, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 6ª commissione il 19 aprile 1990, 25 luglio 1990 e approvato il 27 settembre 1990.

Camera dei deputati (atto n. 5118):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede legislativa, l'11 ottobre 1990, con pareri delle commissioni V, VI e XI.

Esaminato dalla I commissione e approvato il 5 dicembre 1990.

90G0427

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1990, n. 378.

Approvazione dei programmi didattici per la scuola elementare con lingua d'insegnamento slovena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1985, n. 104, che ha approvato i programmi didattici per la scuola primaria;

Vista la legge 19 luglio 1961, n. 1012, concernente la disciplina delle istituzioni scolastiche nella provincia di Gorizia e nel territorio di Trieste;

Visto l'art. 4 della citata legge n. 1012/1961, il quale dispone che i programmi per le scuole con lingua d'insegnamento slovena sono approvati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1964, n. 478, istitutivo delle scuole elementari con lingua d'insegnamento slovena, in applicazione della citata legge n. 1012/1961;

Sentito il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

I programmi didattici per la scuola elementare con lingua d'insegnamento slovena, annessi al decreto del Presidente della Repubblica dell'8 ottobre 1965, n. 1287, sono sostituiti dai programmi annessi al presente decreto e vistati dal Ministro proponente.

I nuovi programmi entrano in vigore nelle classi prime, seconde, terze e quarte nell'anno scolastico 1990-91 e, nelle classi quinte, nell'anno scolastico seguente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Tambre d'Alpago, addì 30 agosto 1990

COSSIGA

BIANCO, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 1990
Registro n. 45 Istruzione, foglio n. 118

PROGRAMMI DIDATTICI PER LA SCUOLA PRIMARIA CON LINGUA DI INSEGNAMENTO SLOVENA.

PREMESSA GENERALE.

Resta confermato integralmente il testo dei programmi didattici per la scuola primaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1985, n. 104.

I PROGRAMMI.

Resta confermato integralmente il testo dei programmi didattici per la scuola primaria di .cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1985, n. 104.

EDUCAZIONE LINGUISTICA.

Premessa.

Per quanto concerne l'area degli apprendimenti linguistici si sottolinea l'importanza della lingua slovena quale lingua materna dell'alunno, essendo essa strumento fondamentale per l'azione educativa e per gli apprendimenti scolastici. Pertanto essa va particolarmente curata nell'ambito di tutte le altre discipline.

Analoga importanza è da riconoscere alla lingua italiana quale principale veicolo, accanto alla lingua materna, dei rapporti sociali della comunità slovena in Italia.

Infatti essa, oltre che lingua ufficiale dello Stato, è lo strumento di comunicazione più diffuso nell'ambiente e costituisce patrimonio culturale al quale ha diritto di accedere ogni cittadino della Repubblica.

L'apprendimento della lingua italiana offre altresì maggiori opportunità per realizzare le finalità educative della convivenza democratica, della cooperazione internazionale e della comprensione fra i popoli; finalità tutte alle quali si richiama espressamente la prima parte della «Premessa generale». Inoltre rappresenta lo strumento per un sicuro inserimento nella realtà economica e sociale regionale e nazionale.

Sulla base di tali considerazioni i programmi didattici per la lingua slovena e per la lingua italiana hanno la struttura generale comune secondo la formulazione sancita dal decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1985, n. 104, nel capitolo «Lingua italiana».

L'educazione linguistica è completata dall'apprendimento di una lingua straniera che per le considerazioni sopra dette deve intendersi una lingua diversa dall'italiana.

Lingua e cultura.

Nessuna definizione globale può esaurire la complessità del fenomeno linguistico. Esistono però definizioni parziali che possono essere utilmente assunte:

a) la lingua è strumento del pensiero, non solo perché lo traduce in parole (permettendo all'individuo di parlare con se stesso, cioè di ragionare), ma anche perché sollecita e agevola lo sviluppo dei processi mentali che organizzano, in varie forme, i dati dell'esperienza;

b) la lingua è mezzo per stabilire un rapporto sociale: più precisamente consente di comunicare con gli altri e di agire nei loro confronti;

c) la lingua è il veicolo attraverso cui si esprime in modo più articolato l'esperienza razionale e affettiva dell'individuo;

d) la lingua è espressione di pensiero, di sentimenti, di stati d'animo, particolarmente nella forma estetica della poesia;

e) la lingua è un oggetto culturale che ha come sue dimensioni quella del tempo storico, dello spazio geografico, dello spessore sociale.

Per l'insieme di questi aspetti, la lingua ha un ruolo centrale nella scuola elementare, sia per il contributo che offre allo sviluppo generale dell'individuo, sia per il carattere pregiudiziale che una buona competenza linguistica ha sulle altre acquisizioni.

Pertanto, i compiti della scuola elementare in questo campo sono i seguenti:

a) fornire all'alunno i mezzi linguistici adeguati per operazioni mentali di vario tipo, quali, ad esempio: simbolizzazione, classificazione, partizione, seriazione, quantificazione, generalizzazione, astrazione, istituzione di relazioni (temporali, spaziali, causali, ecc.);

b) potenziare nell'alunno la capacità di porsi in relazione linguistica con interlocutori diversi per età, ruolo, status, ecc. e in diverse situazioni comunicative, usando la lingua nella sua varietà di codici, di registri e nelle sue numerose funzioni;

c) offrire mezzi linguistici progressivamente più articolati e differenziati per portare ad un livello di consapevolezza e di espressione le esperienze personali;

d) promuovere le manifestazioni espressive del fanciullo e il suo approccio al mondo della espressione letteraria;

e) avviare l'alunno a rilevare che la lingua vive con la società umana e ne registra i cambiamenti nel tempo e nello spazio geografico, nonché le variazioni socio-culturali; utilizzare queste dimensioni della lingua per attivare in lui la capacità di pensare storicamente e criticamente.

Il fanciullo ha una esperienza linguistica iniziale di cui l'insegnante dovrà attentamente rendersi conto e sulla quale dovrà impostare l'azione didattica.

In particolare ogni fanciullo:

ha una varietà di codici verbali e non verbali (tra cui quelli derivati dai mass-media), nella quale il codice verbale è dominante;

ha maturato una capacità di comunicare oralmente in una lingua e in un dialetto;

sa che la lingua scritta esiste e, percependone l'importanza, desidera impadronirsene.

Di fatto queste caratteristiche si manifestano e si compongono in modo diverso da alunno a alunno.

La scuola terrà presenti queste diversità, differenziando le metodologie e gli strumenti in rapporto alle esigenze individuali di apprendimento.

Attenzione particolare andrà posta nella identificazione tempestiva di eventuali disturbi del linguaggio (difetti dell'udito, difficoltà di articolazione dei suoni, balbuzie, ecc.) e di fenomeni di disgrafia e di dislessia, per i quali andranno predisposte specifiche strategie didattiche.

Qualora gli insegnanti accertino, mediante opportune osservazioni e prove, la inadeguatezza dei prerequisiti sul piano percettivo, cognitivo e della motricità fine, necessari per l'apprendimento della lettura e della scrittura, disporranno opportuni interventi, giochi sensoriali, esercizi di pregrafismo, attività psicomotorie.

Obiettivi e contenuti.

Nel campo della formazione linguistica la scuola elementare persegue un insieme di obiettivi generali all'interno dei quali vengono individuati alcuni traguardi essenziali, prescrittivi per tutti gli alunni.

I. La scuola si propone l'obiettivo di far conseguire la capacità di usare, in modo sempre più significativo, il codice verbale, senza peraltro trascurare altri tipi di codici (grafico, pittorico, plastico, ritmico-musicale, mimico-gestuale, ecc.) che non sono alternativi al codice verbale, ma complementari ad esso.

All'interno di questo obiettivo dovrà essere garantito a tutti gli alunni il raggiungimento del traguardo della consapevolezza che:

esistono diversi codici;

ciascuno di essi offre opportunità specifiche;

il codice verbale è particolarmente comodo, in quanto consente con poche unità semplici, di formare un illimitato numero di messaggi;

il codice verbale favorisce l'accesso agli altri codici e consente la riflessione su questi e su se stesso.

II. La scuola si propone l'obiettivo di far conseguire la capacità di comunicare correttamente in lingua slovena e in lingua italiana, a tutti i livelli, dai più colloquiali e informali ai più elaborati e specializzati; va anche rispettato l'eventuale uso del dialetto in funzione dell'entità culturale del proprio ambiente. All'interno di questo obiettivo dovrà essere garantito a tutti gli alunni il raggiungimento del traguardo di:

saper utilizzare la lingua slovena e la lingua italiana, nelle forme colloquiali richieste dai problemi della vita quotidiana;

rendersi conto di punti di vista diversi riscontrabili in situazioni comunicative;

essere consapevoli della varietà di forme in cui il discorso si realizza in rapporto a contesti differenti (ad esempio, con i compagni di gioco, con i genitori e i familiari, con l'insegnante, ecc.).

III. La scuola si propone l'obiettivo di assicurare all'alunno una buona competenza di lingua scritta (lettura e scrittura) sia in sloveno sia in italiano: ci sono infatti attività della mente che esigono questo veicolo e si avvantaggiano del suo uso.

Il fanciullo deve saper leggere, cioè capire il significato di testi scritti a fini diversi; deve saper ricercare e raccogliere informazioni da testi scritti; seguire la descrizione, il resoconto, il racconto e saperne cogliere l'essenziale; apprezzare l'efficacia linguistica ed espressiva dei vari tipi di scrittura.

Il fanciullo deve saper scrivere: comunicare a distanza con interlocutori diversi, registrare e organizzare dati e istruzioni, esprimere impressioni, valutazioni; produrre testi di tipo descrittivo, narrativo, argomentativo.

Tutte queste capacità confluiscono in quella della rielaborazione del testo (parafrasi, trasposizione, riscrittura in contesti diversi, riordinamento di argomenti, operazioni in cui il fanciullo può manifestare quell'originalità e fantasia che, lungi dall'essere alternative o antitetiche alla razionalità, ne rappresentano componenti essenziali).

All'interno di questo obiettivo dovrà essere garantito a tutti i fanciulli il conseguimento del traguardo di:

saper leggere e capire i testi di uso quotidiano nei loro significati essenziali e nei loro differenti scopi comunicativi, almeno in rapporto alle necessità e situazioni più comuni;

leggere facili testi di tipo anche letterario, che attivino processi interpretativi;

produrre semplici testi scritti di carattere pratico-comunicativo per utilità personale (prendere nota, prendere appunti), o per stabilire rapporti con altri;

scrivere semplici testi che realizzino, nelle forme a ciascuno congeniali, una iniziale elaborazione di carattere personale.

Nel programma non sono state proposte rigide scansioni interne relative a ciascun anno, perché:

si ritiene che debbano rientrare nella programmazione formulata dagli insegnanti in relazione alle esigenze della classe;

esiste il rischio che certe indicazioni possano essere interpretate restrittivamente e causare non giustificati insuccessi;

date le caratteristiche particolari della disciplina non è sempre possibile indicare una progressione rigida degli apprendimenti nei diversi anni scolastici.

Tuttavia è possibile dare indicazioni orientative che si riferiscono alle:

a) capacità da attivarsi nel primo anno del corso elementare;

b) capacità da sviluppare nell'intero corso elementare.

a) Capacità da attivarsi nel primo anno. Nel primo anno di scuola elementare appare necessario perseguire questi obiettivi:

capacità da parte del fanciullo di esprimersi oralmente e di comunicare in maniera sempre più compiuta su argomenti che gli siano noti e gli appaiano interessanti;

capacità di leggere e di scrivere in lingua slovena e in lingua italiana almeno a quel livello strumentale che è indispensabile fase di accesso all'uso pieno e consapevole della lettura e della scrittura.

In particolare, al termine del primo anno o al massimo nel corso del secondo, dovrebbe essere raggiunta la capacità di leggere in maniera scorrevole brevi e facili testi e di formulare il proprio pensiero e comunicarlo per iscritto, tanto in sloveno quanto in italiano, rispettando le più importanti convenzioni ortografiche.

b) Capacità da sviluppare nell'intero corso elementare. Sin dal primo anno vanno stimolate e gradualmente sviluppate nel corso del quinquennio le capacità dell'alunno di:

cogliere e ripetere con parole sue il contenuto di ciò che ha sentito dire o leggere, o di ciò che lui stesso ha letto;

sapersi inserire opportunamente nelle situazioni comunicative più frequenti e, con gradualità, rendersi conto dei punti di vista diversi;

descrivere ordinatamente le fasi di attività a lui familiari;

eseguire la lettura silenziosa di testi di vario tipo, opportunamente scelti e graduati, e dare prova di averne compreso il contenuto in forme via via più aderenti alle intenzioni comunicative del testo;

comunicare per iscritto con interlocutori diversi in modo via via più ricco e più articolato per contenuto e forma;

produrre testi di vario genere;

acquisire in lingua slovena il lessico fondamentale e progressivamente arricchirlo utilizzando le opportunità offerte da tutte le discipline;

acquisire anche in lingua italiana il lessico fondamentale e progressivamente arricchirlo con l'aiuto di testi adeguatamente scelti dall'insegnante, che pur tenendo conto delle specificità della scuola con lingua d'insegnamento slovena avvia l'alunno alla conoscenza esatta della terminologia richiesta dalle varie discipline;

prestare attenzione alle corrispondenze lessicali tra dialetto e lingua, sia riguardo allo sloveno sia all'italiano, allo scopo di evitare interferenze inconsce tra i vari sistemi linguistici;

individuare le diversità tra le pronunce regionali e le pronunce dello sloveno e dell'italiano cosiddetti standard, che rappresentano anche la base per una corretta esecuzione scritta nell'una e nell'altra lingua.

In particolare si raccomanda l'attivazione, a partire dal terzo anno, delle capacità di:

eseguire la lettura a voce alta di testi noti e non, dando prova, anche attraverso un uso appropriato delle pause e dell'intonazione, di averne compreso il contenuto;

scrivere in modo ortograficamente corretto e con buon uso della punteggiatura, con lessico appropriato e sintassi adeguata;

prendere note, appunti, ecc. in forme progressivamente più funzionali e precise;

produrre testi di tipo descrittivo, narrativo, argomentativo;

ricercare e raccogliere informazioni da testi scritti (libri, giornali, vocabolari, enciclopedie, ecc.);

leggere facili testi di tipo anche letterario, che attivino nel fanciullo elementari processi interpretativi e sviluppino il senso estetico;

riflettere sui significati delle parole e sulle loro relazioni (rapporti di somiglianza e differenza, gradazioni di significato, passaggio dal generale allo specifico e viceversa, ecc.);

ricavare il significato di una parola sconosciuta ragionando sul semplice contesto in cui è contenuta;

notare all'interno di contesti alcune elementari concordanze fra parole, organizzando gradualmente questi rilievi in schemi morfologici (flessioni, modificazioni, ecc.);

individuare, attraverso la riflessione sull'uso della lingua (orale e scritta), le fondamentali strutture sintattiche;

applicare la naturale curiosità per la parola alla storia delle parole, soprattutto per quanto riguarda il loro mutamento di significato, anche nel caso di vocaboli provenienti da lingue straniere.

Indicazioni didattiche.

Queste indicazioni vanno considerate come un contributo per la programmazione, che, comunque, deve essere indirizzata a perseguire gli obiettivi o a raggiungere i traguardi già enunciati.

Nelle scuole con lingua d'insegnamento slovena e l'insegnante e l'alunno operano contemporaneamente con due strutture linguistiche, lo sloveno e l'italiano. L'insegnante nel suo intervento didattico deve perciò partire da ciò che è comune alle due strutture linguistiche per passare poi alla trattazione delle diversità e delle similitudini.

L'apprendimento contemporaneo delle due lingue determina spesso interferenze tra i due sistemi; l'insegnante dovrà perciò con opportuni interventi didattici sviluppare le capacità linguistiche nei suoi vari livelli: fonetico, morfologico e sintattico.

Lingua orale. La prima attività linguistica dell'alunno nella scuola, decisiva per gli ulteriori sviluppi, è parlare con l'insegnante e con i compagni.

In questa fase sono determinanti l'atteggiamento e il comportamento linguistici dell'insegnante, che deve adottare un linguaggio accessibile, motivante e adeguato al ruolo di chi, comunque, rappresenta per il fanciullo un modello significativo.

È importante che, fin dall'inizio, si instauri all'interno della classe un clima favorevole alla vita di relazione e, quindi, allo scambio linguistico che progressivamente andrà organizzandosi.

Ciò comporta che l'insegnante sappia sollecitare il dialogo, dargli ordine (anche abituando l'alunno a «chiedere la parola», ad attendere il suo turno se altri l'hanno chiesta prima di lui, a tener conto nel suo intervento di ciò che gli altri hanno detto, ecc.), tutelando gli spazi comunicativi di ciascuno e la significatività degli interventi in rapporto all'argomento.

Qui emerge l'importanza del comportamento di ascolto, da intendere non come atteggiamento di passiva ricezione, quanto come capacità di comprensione e interpretazione dei messaggi.

La comunicazione orale è anche una importante fonte per l'arricchimento del lessico dell'alunno; pertanto, l'insegnante favorirà l'acquisizione di parole nuove e appropriate in situazioni a cui esse facciano preciso riferimento.

È opportuno cogliere e promuovere situazioni comunicative che consentano all'alunno la fruizione e la produzione di una varietà di messaggi volta per volta adeguati all'interlocutore e alle circostanze. Si tratta di avviare l'alunno a riconoscere nei discorsi altrui e nei propri delle varianti che, gradualmente, lo porteranno ad individuare l'esistenza di una gamma di usi specifici della lingua.

Devono essere sollecitate tutte le forme di comunicazione orale: descrizione, resoconto, racconto, narrazione, discussione, ecc.

Sarà bene stimolare gli alunni a cogliere differenze di pronuncia presenti in classe e orientarli, con gradualità, verso una pronuncia largamente accettabile e ben articolata, anche in funzione di una corretta esecuzione scritta.

Lingua scritta. A livello di apprendimento iniziale della lingua scritta i metodi in uso sono parecchi e ciascuno di essi si rifà a motivazioni teoriche che vanno tenute presenti per effettuare una scelta Vi sono tendenze metodologiche le quali partono da un tutto (parole, frasi) che viene analizzato in elementi successivamente ricomponibili; altre che partono da elementi per giungere alla loro sintesi in parole e frasi. Le une e le altre hanno una loro efficacia didattica, purchè vengano usate senza appesantimenti che riuscirebbero sterili e demotivanti.

La scelta del metodo dovrà anche tener conto di una attenta osservazione e valutazione del livello di sviluppo percettivo e mentale dei fanciulli.

Infatti, anche in funzione delle loro disponibilità e dei loro ritmi individuali, l'insegnante, consapevole delle opportunità offerte dai singoli metodi, prenderà le sue decisioni e predisporrà le condizioni per l'apprendimento.

Una delle prime conquiste del fanciullo, nella fase iniziale dell'apprendimento, è la constatazione che le variazioni della scrittura sono dovute a variazioni degli aspetti fonici della lingua orale; questa scoperta è facilitata dalla riflessione sul linguaggio parlato (percezioni, analisi e segmentazione del continuo fonico).

Per l'apprendimento della lingua italiana scritta è opportuno che l'alunno apprenda dapprima i grafemi comuni alle due lingue; i grafemi specifici della lingua italiana invece verranno appresi dopo la conoscenza attiva dei grafemi della lingua slovena.

Poichè le due lingue usano una scrittura alfabetica, è inevitabile il momento in cui, nell'apprendimento, si produce la separazione temporanea degli aspetti del significato da quelli dei simboli formali (fonemi e grafemi). Sarà necessario che l'insegnante consideri questo passaggio come preliminare per la riconquista dei significati. Scrivere non è copiare graficamente (disegnare lettere) e non è soltanto problema di manualità; è essenzialmente traduzione sulla pagina con mezzi adeguati (anche con alfabetieri mobili, con strumenti come la macchina da scrivere, ecc.) di contenuti che convogliano la pluralità di esperienze dell'alunno.

I contenuti concettuali relativi alle varie esperienze del fanciullo si possono tradurre in diverse forme di «testo»: non necessariamente, né immediatamente in frasi complete. L'alunno deve essere sollecitato all'attività di scrittura in relazione alla gamma più ampia possibile di funzioni, senza ricorrere a pratiche riduttive che mortifichino le sue scelte linguistiche.

È essenziale, comunque, che, fin dal primo anno della scuola elementare, si propongano stimoli e occasioni realmente motivanti il fanciullo a scrivere.

Vi saranno momenti diversi da fanciullo a fanciullo, in cui sarà lo stesso alunno a manifestare l'esigenza di scrivere. L'insegnante accetterà qualsiasi tipo di testo che l'alunno voglia produrre e collaborerà con lui per rendere i testi più adeguati alle intenzioni.

Poiché questa condizione non sarà né frequente né generalizzata, si dovrà porre particolare attenzione a suscitare la motivazione, tenendo conto che lo «scrivere» equivale a formulare e comunicare graficamente quanto si sente e si pensa.

Le forme di scrittura quali la descrizione, la narrazione, il racconto, la corrispondenza, la relazione, la poesia, ecc. sono valide se scaturiscono da un effettivo interesse del fanciullo a comunicare le proprie esperienze.

Dettare alla classe un argomento quale spunto per gli alunni a svolgere la loro composizione scritta non è pratica didattica accettabile, se, preventivamente, non ci si sarà adoperati a far convergere su quell'argomento l'interesse degli alunni medesimi, provocando l'emergere di una non artificiosa motivazione del fanciullo a comunicare per iscritto gli stati d'animo, le osservazioni, le riflessioni, i giudizi che egli è venuto maturando.

Può essere necessario, promuovere quell'interesse — e, quindi, motivare l'alunno a scrivere — facendo appello al criterio dell'utilità. Ad esempio, gli alunni sono impegnati in una ricerca o in un semplice esperimento di scienze; si può porre in luce l'esigenza di annotare, sia pure in modo sintetico, le fasi di quella attività, facendo capire che riuscirà utile, più tardi, poter ricordare quelle fasi nella giusta successione. Oppure, si può suggerire di raccogliere, in modo ordinato e comprensibile, appunti su letture compiute su questo o su quell'argomento, sottolineando l'utilità di poter consultare al momento giusto quegli appunti.

Sembrano comunque da evitare esercitazioni scritte di lingua che non siano ancorate ad un bisogno, spontaneo o indotto che esso sia, di comunicare le proprie idee ed i propri sentimenti.

La lettura. La prima esperienza di lettura da parte del fanciullo, che deve essere protratta per tutto l'arco della scuola elementare, è sentir leggere l'adulto, cioè sentirgli «eseguire» oralmente la lettura di testi di vario tipo (non solo racconti, poesie, brani letterari, ma anche brevi notizie tratte dai giornali, lettere, documenti scolastici, ecc.).

Leggere è sostanzialmente un processo di ricerca, comprensione e interpretazione del significato del testo. Contribuiscono all'attivazione di tale processo la capacità di decodificare la parola scritta, le conoscenze lessicali e morfosintattiche, le attese sul tipo di testo che viene letto, la conoscenza di «ciò di cui si tratta» e della situazione in cui il testo è ambientato.

L insegnante, anche testimoniando la sua consuetudine alla lettura, stimola e accresce la motivazione del fanciullo a leggere e dedica particolare attenzione alla scelta di testi validi per le loro qualità intrinseche.

Per adempiere efficacemente a tale compito, l'insegnante dovrà possedere aggiornata e non superficiale conoscenza delle pubblicazioni e dei libri più adatti per i fanciulli, dai testi di narrativa e di divulgazione, alle collane monografiche, alle enciclopedie, ecc.

Inoltre, tenendo conto della diffusa disaffezione dei fanciulli di oggi per il leggere — assorbiti come sono dalle immagini televisive e filmiche — l'insegnante avrà cura di accendere interessi idonei a far emergere il bisogno ed il piacere della lettura.

È una esigenza anche infantile quella di accrescere la propria esperienza e di allargare i confini della propria conoscenza e dei propri sentimenti: è opportuno che l'insegnante aiuti gli alunni a trovare i libri e, in genere, le pubblicazioni che corrispondano a quella esigenza in modo sempre più costruttivo.

La motivazione a leggere va ulteriormente incentivata: l'insegnante verificherà in quale misura i fanciulli si avvalgano della lettura a livello di processi cognitivi (cioè, come l'esperienza presentata dalle pagine in lettura si assimila al complesso organico di idee già possedute), a livello affettivo-emotivo e a quello comportamentale.

Andranno individuate e valutate le cause di eventuali cadute dell'interesse a leggere.

Ciò non soltanto riguardo alle letture effettuate in aula e, quindi, di facile controllo da parte dell'insegnante, bensì anche alle letture che il fanciullo può e deve essere stimolato a compiere nel tempo libero dalla scuola.

Anche per la lettura, analogamente a ciò che si è rilevato per la scrittura riguardo alla produzione di testi non di natura strettamente scolastica, si consiglia il ricorso, oltre che ai testi scolastici e ai libri della biblioteca di classe, a una varietà di materiali idonei a incentivare il bisogno di leggere.

La scuola non dovrà trascurare alcuna iniziativa utile ad avvicinare i fanciulli ai libri. Così, consentirà loro l'accesso diretto alla biblioteca (che va quindi attrezzata a questo scopo), li solleciterà a segnalare l'acquisto di libri o pubblicazioni periodiche cui siano particolarmente interessati, e riserverà alla lettura personale tempi adeguati nell'arco della settimana.

La correzione. Per quanto riguarda l'insieme delle attività linguistiche, esiste il problema del rispetto di certe convenzioni che rendono i testi orali e scritti, «corretti», non ambigui, largamente comprensibili.

Su questo punto si è passati, in ambito scolastico, da un atteggiamento di astratto rigore e di fiscalismo valutativo ad un atteggiamento opposto di accettazione incondizionata e di astensione dall'intervento correttivo e valutativo. Occorre invece distinguere tempi e modi di questo intervento per renderlo didatticamente produttivo e tale da non bloccare le attività linguistiche.

C'è una fase in cui l'alunno è così impegnato nell'attività comunicativa, nella codificazione-decodificazione dei significati che sarebbe inopportuno interrompere la sua tensione con interventi, commenti marginali, di tipo tecnico. Questo non significa trascurare l'errore, lasciarlo correre; significa rimandarne la discussione e correzione ad un secondo tempo, quando il fanciullo si è «fatto capire» e «ha capito». Allora è giusto correggere gli errori che l'alunno ha commesso valutandoli in rapporto alla sua maturità linguistica, al tipo di testo, al livello di comunicazione, all'esistenza di convenzioni, alla situazione extralinguistica in cui la comunicazione è avvenuta.

Ciò non esclude che, in altre situazioni, l'intervento possa essere contestuale, indirizzato a favorire la presa di coscienza della varietà di scelte offerta dalla lingua a tutti i livelli.

È comunque possibile e auspicabile che attraverso una metodologia graduale e sistematica, l'errore venga prevenuto. Per esempio, si possono rendere consapevoli gli alunni delle differenze esistenti fra la pronuncia del loro sloveno e italiano regionali nonché dello sloveno e italiano cosiddetti standard in modo da evitare soprattutto nella scrittura, gli errori che ne conseguono.

La riflessione linguistica. Il fanciullo ha le sue curiosità linguistiche. Altre curiosità possono essere stimolate in lui: è il momento della riflessione sulla lingua, una riflessione esplicita concepita come momento valido in sé e come strumento di conferma della competenza e delle abilità linguistiche.

Dapprima e per lungo tempo la riflessione dovrebbe rivolgersi all'ambito del significato (di parole estratte dal contesto o di unità superiori alla parola); questo aspetto della lingua non si può ridurre alla spiegazione episodica di una parola sconosciuta, né ad una meccanica consultazione del vocabolario, ma deve dar luogo ad un'attività programmata che tenga conto del gusto del fanciullo di giocare con la lingua, di scoprire relazioni tra forme, tra significati, tra forme e significati, di costruire catene di parole, di ripercorrere, con l'aiuto dell'insegnante, anche «storie di parole».

La riflessione, poi, può diventare individuazione di certe fondamentali strutture sintattiche: predicati che esprimono la caratteristica di un soggetto, predicati che mettono in relazione il soggetto con un altro elemento. I rilievi morfologici possono essere fatti sul testo e mostrare la funzionalità di certe «marche» formali che collegano tra loro parole o che segnalano particolari rapporti.

Importante, in tutti i casi, è che l'osservazione «grammaticale» emerga dal testo orale e scritto e serva per tornare ai testi assicurandone una più precisa e consapevole interpretazione.

La grammatica va concepita come sollevamento a livello consapevole di fenomeni che l'alunno è già in grado di produrre e percepire. In questo concetto allargato di grammatica rientra la rielaborazione del testo, una delle operazioni più produttive e capaci di sintetizzare le varie attività linguistiche.

LINGUA STRANIERA.

Nel quadro di una visione globale dell'educazione linguistica, all'apprendimento della lingua slovena e della lingua italiana si accompagna l'iniziale apprendimento di una lingua straniera, purché si attui una idonea mediazione didattica che tenga conto del graduale processo di evoluzione dell'alunno.

La finalità è quella di:

a) aiutare ed arricchire lo sviluppo cognitivo offrendo un altro strumento di organizzazione delle conoscenze;

b) permettere al fanciullo di comunicare con altri attraverso una lingua diversa dalla propria;

c) avviare l'alunno attraverso lo strumento linguistico, alla comprensione di altre culture e di altri popoli.

Per le finalità che la scuola elementare persegue, la scelta di questa o quella lingua non è determinante. La lingua può essere scelta tenendo presenti, oltre alle richieste della comunità, criteri oggettivi di utilità sociale e culturale. Si terrà conto, tuttavia, del carattere veicolare della lingua inglese, in quanto offre occasioni più frequenti di esperienza e, quindi, di rinforzo positivo per l'uso generalizzato che se ne fa nei mezzi di comunicazione, negli scambi internazionali e in campo tecnologico (ad esempio, nel linguaggio dei calcolatori).

Quale che sia la lingua scelta, è importante che l'alunno sia in grado, al termine della scuola elementare, di sostenere una facile conversazione e una breve lettura che si riferisca ad esperienze concrete di vita quotidiana.

Indicazioni didattiche.

Per aiutare il fanciullo a raggiungere senza difficoltà il traguardo sopra annunciato, la scelta del metodo riveste una grande importanza. Sarà bene, perciò, che l'insegnante programmi l'attività didattica tenendo conto di alcuni suggerimenti desunti dalle più valide esperienze in atto.

Secondo tali esperienze, anche l'approccio alla lingua straniera rispetta sostanzialmente la sequenza comprensione-assimilazione-produzione, ovviamente nei limiti in cui tale processo può realizzarsi nella scuola elementare.

È necessario che inizialmente l'attività didattica si svolga in forma orale, sviluppando nell'alunno la capacità di comprendere i messaggi e di rispondere ad essi in maniera adeguata.

Successivamente ci si potrà avvalere, con opportuna gradualità, anche di materiali che propongano all'alunno esempi molto semplici di lingua scritta, attivando in lui la consapevolezza delle diversità esistenti tra il codice orale e quello scritto.

Attraverso tale fase, che include la lettura vera e propria di facili testi sui quali sarà bene soffermarsi e ritornare frequentemente, l'alunno diverrà capace, senza indebite forzature, anche di una elementare produzione scritta.

Sin dall'inizio si utilizzeranno cartelloni, disegni, maschere, burattini e marionette, si organizzeranno giochi individuali e di gruppo per stimolare l'apprendimento naturale delle strutture fonologiche, lessicali e morfosintattiche e preparare il passaggio al successivo stadio dell'apprendimento analitico. Metodo, quindi, che attraverso attività motivanti, lo aiuti ad acquisire e ad usare il lessico con una certa libertà di variazione all'interno di facili strutture fisse. In un secondo tempo, l'alunno sarà avviato a eseguire alcune semplici riflessioni linguistiche in situazione di contrasto o analogia fra l'italiano e la lingua straniera.

In questo senso, anche per superare vecchi stereotipi che facevano della grammatica e della traduzione con vocabolario il contenuto essenziale dell'insegnamento, si potrebbe dire che il fanciullo apprende un'altra lingua solo imparandone l'uso come strumento di comprensione e di comunicazione.

Particolarmente importante, sotto questo profilo, sarà l'acquisizione di un considerevole patrimonio lessicale, scoperto e riutilizzato in situazioni significative attraverso l'audizione, la conservazione, l'associazione audiovisiva (immagine - parola - frase), l'apprendimento di modi di dire, di filastrocche e di canzoni. Il ricorso ad alcuni sussidi ormai ampiamente diffusi, come il registratore audio e le videocassette, agevolerà il compito dell'insegnante anche per quanto riguarda la correttezza della dizione nelle «catene sonore».

La corrispondenza interscolastica potrà offrire nelle ultime classi occasioni di uso concreto della lingua straniera.

MATEMATICA.

Resta confermato integralmente il testo dei programmi ministeriali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1985, n. 104.

SCIENZE.

Resta confermato integralmente il testo dei programmi ministeriali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1985, n. 104.

STORIA - GEOGRAFIA - STUDI SOCIALI.

L'oggetto di queste discipline è lo studio degli uomini e delle società umane nel tempo e nello spazio, nel passato e nel presente e riguarda tutte le loro diverse dimensioni: quella civile, culturale, economica, sociale, politica, religiosa.

L'insegnante nell'impostare il suo insegnamento non potrà prescindere dalla conoscenza delle metedologie e tecniche di analisi proprie dell'intero campo delle scienze sociali: storiche, antropologiche, geografiche, sociologiche, economiche, ecc.

L'obiettivo generale è quello di stimolare e sviluppare nei fanciulli il passaggio dalla cultura vissuta, assorbita direttamente dall'ambiente di vita, alla cultura come ricostruzione intellettuale.

Storia.

Secondo la migliore tradizione culturale e pedagogica è determinante dedicare attenzione particolare alla comprensione storica e alla possibilità di inquadrare i problemi sotto il profilo storico.

In questa prospettiva pare necessario considerare i significati della storia intesa: come realtà del passato, come memoria collettiva o insieme di tradizioni culturali che incidono sul presente, come ricerca storiografica che, pur collegandosi alla memoria collettiva, tende a superarla per rinnovare il rapporto tra presente e passato.

Un efficace insegnamento alla storia non si risolve nella informazione su avvenimenti e personaggi del passato. È anzitutto promozione delle capacità di ricostruzione dell'immagine del passato muovendo dal presente e di individuazione delle connessioni tra passato e presente.

La ricostruzione del fatto storico deve essere indirizzata a promuovere sia la capacità di usare in modo via via più produttivo i procedimenti della ricerca storica, sia la comprensione sempre più approfondita del fatto storico stesso.

In tal modo gli alunni, nei limiti delle loro possibilità psicologiche, perverranno a un'assunzione non dogmatica delle conoscenze storiche, acquistando progressivamente un'agile capacità critica.

L'insegnamento della storia richiede il puntuale e continuo riferimento alla concreta realtà nella quale il fanciullo è inserito ed esige che il docente realizzi un'adeguata scelta ed una funzionale organizzazione dei contenuti dell'apprendimento storico.

Obiettivi e contenuti.

L'insegnamento della storia persegue due obiettivi generali:

a) avviare il fanciullo a costruire la propria identità culturale come presa di coscienza della realtà in cui vive;

b) avviare il fanciullo alla costruzione di elementari atteggiamenti e strumenti conoscitivi essenziali per la comprensione dei fenomeni storici e sociali.

I due obiettivi generali sopra detti si fondano sul perseguimento di obiettivi specifici quali:

il superamento da parte del fanciullo della percezione di sé come perno e misura della realtà per avviarsi a sentire se stesso partecipe di un processo che ha radici e dimensioni che lo travalicano;

la consapevolezza che ogni giudizio e ogni discorso storico devono avere la loro fondazione nella ricerca e nella conoscenza delle fonti e nel rigore metodologico;

la graduale maturazione della coscienza che la ricostruzione del fatto storico è il risultato di un complesso di operazioni tecniche e scientifiche progredienti nel tempo ed attivate dagli interessi culturali e civili del ricercatore.

Della complessa concezione del tempo storico sembra opportuno, in relazione alle esperienze dell'età infantile, introdurre alcuni aspetti fondamentali:

la cronologia, intesa quale strumento convenzionale indispensabile per ordinare e memorizzare gli eventi del passato;

la periodizzazione, intesa quale strumento per delimitare e interpretare i fenomeni storici complessivi;

la crescente consapevolezza che i problemi con i quali l'uomo si è dovuto confrontare si sono presentati in modi diversi ed hanno avuto soluzioni diverse in rapporto alle condizioni generali, ovvero ai «quadri di civiltà», che hanno caratterizzato i vari periodi della storia umana.

Inizialmente si promuoverà nell'alunno l'acquisizione delle coordinate spazio-temporali.

Infatti la storia, almeno come materia scolastica, è la ricostruzione e la narrazione di eventi che avvengono in determinate località e in un certo periodo di tempo.

Il sapere distinguere il prima dal dopo ed il lontano dal vicino sono degli obiettivi fondamentali da conseguire per introdurre ad uno studio dei fatti storici.

In questa fase si procederà sul terreno della massima concretezza facendo, per esempio, osservare la successione di generazioni, si incoraggerà l'osservazione dell'ambiente in cui il fanciullo si muove e lo si avvierà ad una prima sistemazione delle «cose» nello spazio.

Si farà notare che alcune «cose» che condividono uno stesso spazio non sono nella medesima relazione per quanto riguarda il tempo.

Appena si verifichi la disponibilità ad un apprendimento più specifico, eventualmente anche nel corso del secondo anno, si guideranno gli alunni ad individuare alcuni passaggi significativi nel processo di cambiamento

storico delle realtà a loro più vicine (la città o il paese, i mestieri, gli strumenti di uso quotidiano e le più diffuse tecnologie, le forme di organizzazione sociale, produttiva, culturale, religiosa) rimanendo nel campo di indagine esperibile direttamente dagli alunni medesimi, ma non escludendo la ricerca di documentazioni significative anche nel passato più lontano.

In sostanza, si introdurrà l'alunno nel mondo della storia guidandolo alla ricostruzione storica del suo ambiente di vita.

Accertata la possibilità, in questo ambito, di cogliere il significato degli avvenimenti storici, a partire dal terzo anno della scuola elementare, si avvierà uno studio che progressivamente porti il fanciullo dalla interpretazione della storia del suo ambiente di vita alla storia dell'umanità con specifico riferimento alla storia della popolazione di lingua slovena nei suoi rapporti con la storia del popolo sloveno e del popolo italiano.

Tale studio porrà peculiare attenzione ai momenti di promozione e trasformazione delle civiltà, colti nel tessuto di una periodizzazione essenziale. In seno a questa periodizzazione si fisseranno cronologicamente i più rilevanti avvenimenti civili, sociali, politici, religiosi di cui sono stati protagonisti i popoli, personalità e forme di organizzazione sociale, che nel tempo hanno contraddistinto l'evolversi della società umana.

Pare opportuno che il fanciullo, nel quinquennio del corso elementare, pervenga ad una visione sufficientemente articolata dei momenti significativi della storia, connettendoli in un quadro cronologico a maglie larghe.

In particolare saranno oggetto di approfondimento i fatti, gli avvenimenti e i personaggi che hanno contribuito a determinare le caratteristiche civili, culturali, economico-sociali, politiche, religiose della storia d'Italia e della storia della popolazione di lingua slovena con specifico riferimento al processo che ha condotto alla realizzazione della nazione italiana, alla identità del popolo sloveno nonché alla conquista della libertà e della democrazia.

Indicazioni didattiche.

Il processo di insegnamento-apprendimento prenderà avvio dalla costruzione di domande didatticamente motivate da rivolgere al passato. Esse nasceranno dalla riflessione su ciò che è presente nella esperienza e nella cultura del fanciullo, al fine di facilitare la comparazione tra presente-passato, tra vicino-lontano.

La didattica della storia dovrà avvalersi, per quanto lo consente l'età e la concreta situazione scolastica, delle modalità della conoscenza storiografica, recuperandone gli itinerari fondamentali: dalla formulazione di domande al reperimento di fonti pertinenti, all'analisi e discussione della documentazione, al confronto critico fra le diverse risposte. Nel sottolineare che la storia prima di essere narrazione dei fatti è loro ricostruzione sulla base di documenti, sarà necessario procedere con molta gradualità.

All'inizio si potrà guidare l'alunno a ricostruire il fatto e a riorganizzare il recente passato sulla base dei suoi ricordi e delle testimonianze offerte dagli adulti e dall'ambiente (utilizzando anche idonei strumenti didattici, come le «fasce storiche» o i cartelloni di sintesi o semplici monografie per dare evidenza concreta al lavoro di ricostruzione). In un secondo momento si indurrà l'alunno a riflettere sui problemi metodologici che tale ricostruzione presenta (ad es.: l'attendibilità di un ricordo o di una testimonianza, oppure le varie e possibili interpretazioni di uno stesso dato) e quindi a leggere in modo sempre più consapevole i risultati di ricerche compiute da altri.

In questo processo conoscitivo la narrazione storica si configura soprattutto come strumento utile per comunicare sia le conoscenze ritenute necessarie in particolari momenti dell'azione didattica (quando si tratti, ad esempio, di raccordare i dati emersi dai documenti accessibili all'alunno con altri dati di conoscenza), sia i risultati finali raggiunti (per organizzare, comunicare e confrontare le conoscenze acquisite). Se utilizzata invece in apertura del processo conoscitivo, la narrazione rischia di ostacolare le diverse e successive operazioni.

Nell'affrontare la costruzione di una più ampia periodizzazione l'insegnante eviterà che l'alunno percepisca, come progressione deterministica, la successione dei vari tipi di società fatti oggetto di studio, facendo rilevare come nello stesso tempo possano coesistere diverse società e come, all'interno di una società moderna possano sussistere, integrati, alcuni elementi di realtà sociali del passato.

Geografia.

La geografia rileva e interpreta i caratteri dei paesaggi geografici, studia i rapporti tra l'ambiente e le società umane, elabora e propone modelli di spiegazione dell'intervento degli uomini sul territorio.

L'ambiente, oggetto della geografia, andrà considerato pertanto nella sua globalità, come risultante delle interazioni che si verificano tra tutte le sue componenti. I caratteri fisici dell'ambiente non possono essere interpretati come condizionamenti assoluti delle scelte operate dagli uomini: l'ambiente medesimo è, in qualche misura, prodotto dell'azione degli uomini.

Il concetto fisico di spazio è anche oggetto di studio delle scienze naturali (astronomia, geologia, ecc.): l'insegnamento della geografia, oltre al concetto fisico di spazio, dedicherà opportuna attenzione ai modi e agli effetti della esperienza degli uomini sul territorio

Tra l'altro, ciò dovrà far emergere la consapevolezza che le decisioni di intervento sul territorio non dovranno essere riferite esclusivamente ai bisogni degli uomini: dovranno essere tenute in debita considerazione anche le esigenze delle componenti non antropiche, specie di quelle appartenenti alla biosfera (del regno animale e di quello vegetale, ad esempio).

In questo contesto dovrà essere promossa e progressivamente rafforzata la responsabile attenzione del fanciullo al problema ecologico.

Riuscirà utile tener presenti vari aspetti del concetto di spazio elaborati dal geografo:

lo spazio fisico come condizione e come risultato dell'intervento dell'uomo sul pianeta; le possibilità, i vincoli, i problemi che pone, le trasformazioni che subisce;

lo spazio rappresentativo come espressione di sistemi di valori (i luoghi di incontro e di scambio, di celebrazione sacra e profana, di sede dell'autorità, ecc.);

lo spazio progettato come campo di azioni possibili o ipotesi di intervento (insediamenti, utilizzazione del suolo, comunicazioni, pianificazione territoriale);

lo spazio codificato convenzionalmente dalla cartografia e da modelli rappresentativi che utilizzano i linguaggi scientifici.

Su questa base l'insegnamento della geografia permette di elaborare un concetto di «paesaggio geografico» inteso come costruzione di sintesi controllabili dei modi utilizzati dagli uomini per interagire con la natura e dei rapporti culturali, economici e sociali operanti nelle società stesse e fra società diverse.

Obiettivi e contenuti.

L'insegnamento della geografia si propone di rendere capace l'alunno di orientarsi e collocarsi nello spazio vissuto dagli uomini utilizzando le conoscenze e gli strumenti concettuali e metodologici necessari per la comprensione dell'interazione uomo-ambiente.

Si tratta di far acquisire uno specifico modo di osservare ed un linguaggio appropriato per descrivere e per rappresentare.

Questo obiettivo generale si consegue attraverso l'acquisizione e l'integrazione reciproca delle capacità operative:

di rappresentare mentalmente lo spazio, acquisendo padronanza delle nozioni di punto e sistema di riferimento, posizione relativa, percorso e spostamento;

di osservare un ambiente e scoprirne gli elementi costitutivi fisici e antropici;

di mettere in relazione fra di loro gli elementi di un ambiente, evidenziando le diverse funzioni ed i vari rapporti che essi hanno con un piu vasto contesto;

avvalendosi della scoperta degli elementi fisici e antropici osservati nell'ambiente vicino, di passare all'osservazione, sia pure indiretta, di ambienti diversi, descrivendoli in modo via via più analitico e differenziandoli secondo i loro caratteri geografici;

di utilizzare mezzi diversi di descrizione linguistica e di rappresentazione grafica;

di costruire e di interpretare, a livelli crescenti di difficoltà, mappe e carte diverse per contenuto e scala, imparando a scegliere quelle più adeguate agli obiettivi, a orientarsi su di esse, e a confrontare le informazioni che offrono con quelle desumibili da altre fonti;

di ricercare l'informazione geografica, imparando a raccogliere, selezionare e controllare i dati presenti in atlanti, libri, periodici, annuari statistici, ecc., relativi ad ambienti direttamente o indirettamente conosciuti o che si vogliono conoscere.

Alla fine della scuola elementare l'alunno dovrà essere in grado di comprendere, di porre in rapporto fra di loro e di localizzare sulle carte geografiche i fenomeni studiati.

Per promuovere l'acquisizione di queste capacità, si potrà tener conto dei nuclei tematici che qui di seguito si elencano.

La loro progressione va intesa soprattutto come graduale passaggio da situazioni più semplici a situazioni più complesse, poiché l'intreccio tra esperienze dirette nell'ambiente ed esperienze mediate soprattutto tramite i mass media, non consente di distinguere troppo nettamente il «vicino» dal «lontano».

A) Muovendo dall'orientamento nello spazio dell'alunno e dalle conoscenze che egli possiede nel suo ambiente di vita, l'insegnante favorirà lo sviluppo delle capacità di rappresentazione dello spazio. I primi oggetti di indagine possono essere, ad esempio, la strada, la casa, gli spazi della scuola, i percorsi abituali, i luoghi di vacanza, ecc.

B) In continuità con le predette ricognizioni, sempre in riferimento ad ambienti specificamente individuati, verranno enucleati e correlati tra loro gli aspetti geograficamente significativi del territorio: i caratteri fisici e naturali, gli elementi artificiali, le attività economiche, sociali e culturali e gli spazi da esse utilizzati e trasformati.

Si costruiranno così progressivamente i primi schemi di riferimento e le prime chiavi di lettura dei «paesaggi geografici»; si potranno considerare, ad esempio, i rapporti fra l'ambiente e i diversi modi di utilizzarne le risorse, fra la flora e la fauna potenziale e quella introdotta dalle coltivazioni e dagli allevamenti, fra questi e le abitudini alimentari, fra le forme fisiche e gli insediamenti, le vie di comunicazione, ecc.

C) Dal confronto fra ambienti diversi (utilizzando anche riferimenti ad ambienti naturali tipici di varie zone della Terra) e soprattutto dalla comprensione della ampiezza del sistema di relazioni che coinvolgono e condizionano ciascun ambiente o paesaggio sarà possibile evidenziare i problemi e le soluzioni adottate dalle diverse popolazioni.

L'attività di ricerca geografica potrà essere attuata con particolare riferimento al territorio e alla società italiana, alle sue trasformazioni, ai suoi paesaggi fondamentali (le pianure, le zone costiere, le zone alpine e appenniniche), ai suoi problemi e ai suoi squilibri interni (città-campagna, nord-sud, zone sviluppate-zone depresse), ai più stretti ed evidenti rapporti internazionali, in particolare con i Paesi del Mediterraneo e dell'Europa.

Sarà altresì necessaria una approfondita conoscenza geografica ed economica della regione Friuli-Venezia Giulia e della Repubblica socialista di Slovenia, nonché di altri territori abitati dagli sloveni ponendo in evidenza i diversi livelli degli scambi economici, sociali e culturali.

In questa fase viene avvertita la necessità di un uso più appropriato degli strumenti cartografici e di rappresentazione convenzionale indicati.

D) Particolare attenzione sarà, infine, rivolta ad un approfondimento dei rapporti che la moderna società industriale intrattiene con il territorio e specialmente:

alle modalità di sfruttamento delle risorse naturali e ai relativi problemi di conservazione e protezione dell'ambiente;

ai caratteri fondamentali del paesaggio industriale e urbano;

alle relazioni significative che legano la città alla campagna, l'attività industriale a quella agricola, le zone di sviluppo economico a quelle del sottosviluppo.

Indicazioni didattiche.

La complessiva esperienza di vita degli alunni offre parecchie sollecitazioni per l'attività didattica relativa all'apprendimento della geografia. Gli avvenimenti di attualità, le trasmissioni televisive, i films documentari, i viaggi, le vacanze, le escursioni didattiche, il rapporto diretto con l'ambiente offrono occasioni per l'avvio di conversazioni e per successivi lavori di ricerca.

Le attività volte ad esplorare e conoscere gli spazi e gli ambienti devono essere intenzionali e ogni volta guidate da problemi e da proposte di ipotesi.

D'altra parte, l'insegnamento della geografia dovrà essere svolto in stretta connessione con le altre discipline, non solo con la storia e le conoscenze sociali, ma anche con l'educazione motoria per quanto riguarda la comprensione delle relazioni spaziali, con le scienze per l'acquisizione delle abilità di misurazione e per le conoscenze relative all'ambiente fisico-naturale, ai fattori climatici, all'assetto geologico del territorio, ecc.

L'esplorazione degli spazi direttamente esperibili dagli alunni (l'aula, la casa, la scuola, le vie del quartiere, ecc.) può essere finalizzata, oltre che allo sviluppo della capacità di orientamento, di osservazione e descrizione, alla lettura dei diversi modi di organizzazione e rappresentazione dello spazio.

Senza indulgere a prematuri tecnicismi sarà opportuno utilizzare e, nei limiti del possibile, far produrre una gamma significativa di materiali e di tecniche di rappresentazione, al fine di avviare gli alunni alla scoperta della convenzionalità delle simbologie utilizzate nella rappresentazione geografica, della funzionalità delle diverse rappresentazioni e scale, à seconda dei problemi che si intendono affrontare.

L'adozione di procedure operative e l'uso degli strumenti tecnici non dovranno in ogni caso esaurirsi in esercitazioni fini a se stesse, ma essere funzionali ad un accrescimento di conoscenze significative e collegati, pertanto, ad un motivato itinerario di ricerca sugli ambienti.

Studi sociali e conoscenza della vita sociale.

Poiche la scuola elementare si propone di porre le basi per la formazione del cittadino e per la sua partecipazione attiva alla vita sociale, politica ed economica del Paese, è essenziale che essa fornisca gli strumenti per un primo livello di conoscenza dell'organizzazione della nostra società nei suoi aspetti istituzionali e politici, con particolare riferimento alle origini storiche e ideali della Costituzione.

Obiettivi e contenuti.

Mentre la formazione al confronto con gli altri, allo spirito critico, alla convivenza democratica costituisce un obiettivo e un metodo comune a tutti gli insegnamenti, è compito specifico del settore degli studi sociali, sulla base delle finalità generali indicate, perseguire i seguenti obiettivi:

far acquisire conoscenza riflessa delle regole e delle norme della vita associata, in particolare di quelle che consentono processi democratici di decisione;

far acquisire consapevolezza del significato della legge anche in funzione della comprensione dei fondamenti del sistema giuridico propri di uno stato di diritto;

avviare all'acquisizione di strumenti per la comprensione del sistema economico e della organizzazione politica e sociale, scegliendo contenuti e modalità di lavoro adeguati alle capacita degli alunni;

favorire atteggiamenti di disponibilità alla verifica, per sottrarre quest'area conoscitiva ad una trasmissione ideologica.

Indicazioni didattiche.

La selezione più particolare dei contenuti e metodi e la loro articolazione sarà compiuta nell'ambito della programmazione. Si indicano qui solo alcuni criteri in base ai quali è possibile compiere scelte adeguate:

a) nella scuola elementare è indispensabile partire da quegli aspetti della organizzazione sociale che appartengono al contesto di vita del fanciullo, e gli sono più vicini o comunque più facilmente accessibili. È ciò che si indica spesso come indagine d'ambiente (ad esempio: la famiglia, la scuola, il quartiere, il paese, le attività presenti nella comunità, il comune, ecc.) che può rappresentare contenuto significativo e motivante per cominciare ad individuare i fattori rilevanti dell'organizzazione sociale e le loro dinamiche interrelazioni. Infatti l'esperienza quotidiana del fanciullo richiede interventi didattici di chiarificazione, di semplificazione, di ridefinizione terminologica e concettuale, in breve di mediazione e di sistemazione;

b) anche in relazione con i temi che verranno scelti come oggetto di specifiche indagini di carattere storico e geografico, si potranno affrontare, negli anni successivi, quei problemi che consentono di cogliere i caratteri essenziali del sistema sociale ed istituzionale;

c) per rendere possibile al ragazzo che esce dalla scuola elementare procedere nella conoscenza e nella comprensione del mondo sociale, è necessario prendere in esame anche elementi relativi alla organizzazione politica nazionale ed internazionale (con particolare riguardo all'Europa comunitaria) e al sistema giuridico che la regge, ivi comprese le norme riguardanti le minoranze linguistiche.

Lo studio dei caratteri fondamentali della nostra Costituzione, visti anche nelle loro matrici storiche ideali, consente di individuare gli elementi portanti del nostro sistema democratico (diritti di libertà, eguaglianza e giustizia sociale, principio e organizzazione della rappresentanza, ecc.) come sistema aperto al confronto e alla trasformazione.

RELIGIONE.

Resta confermato integralmente il testo dei programmi ministeriali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1985, n. 104.

EDUCAZIONE ALL'IMMAGINE.

Resta confermato integralmente il testo dei programmi ministeriali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1985, n. 104.

EDUCAZIONE AL SUONO E ALLA MUSICA.

Resta confermato integralmente il testo dei programmi ministeriali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1985, n. 104.

EDUCAZIONE MOTORIA.

Resta confermato integralmente il testo dei programmi ministeriali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1985, n. 104.

Visto, *il Ministro della pubblica istruzione*
BIANCO

90G0422

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 5 dicembre 1990.

Dichiarazione dell'esistenza dello stato di necessità al rimpatrio dall'Irak e dal Kuwait dei cittadini ivi anagraficamente residenti.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO

E

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto le segnalazioni pervenute dalle ambasciate d'Italia in Irak e in Kuwait;

Ritenuto che a seguito dell'occupazione militare del Kuwait effettuata dall'Esercito dell'Irak il 3 agosto 1990, si è venuta a creare sul territorio di entrambi gli Stati una situazione di carattere eccezionale, che ha costretto i cittadini ivi residenti a rimpatriare, ove non siano stati trattenuti d'autorità dal Governo iracheno;

Visto l'art. 2, commi quarto e settimo, della legge 26 dicembre 1981, n. 763;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza dello stato di necessità al rimpatrio dall'Irak e dal Kuwait dei cittadini ivi anagraficamente residenti, con decorrenza dalla data del 3 agosto 1990.

Roma, 5 dicembre 1990

Il Ministro degli affari esteri
DE MICHELIS

Il Ministro dell'interno
SCOTTI

Il Ministro del tesoro
CARLI

90A5280

DECRETO 5 dicembre 1990.

Dichiarazione dell'esistenza dello stato di necessità al rimpatrio dalla Liberia dei cittadini ivi anagraficamente residenti.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO

E

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto le segnalazioni pervenute dall'ambasciata d'Italia in Liberia;

Ritenuto che a seguito dei movimenti di guerriglia interna, si è venuta a creare sul territorio di detto Stato a partire dal 24 aprile 1990 una situazione di carattere eccezionale, che ha costretto i cittadini ivi residenti a rimpatriare;

Visto l'art. 2, commi quarto e settimo, della legge 26 dicembre 1981, n. 763;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza dello stato di necessità al rimpatrio dalla Liberia dei cittadini ivi anagraficamente residenti, con decorrenza dalla data del 24 aprile 1990.

Roma, 5 dicembre 1990

Il Ministro degli affari esteri
DE MICHELIS

Il Ministro dell'interno
SCOTTI

Il Ministro del tesoro
CARLI

90A5281

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 7 dicembre 1990.

Definizione delle modalità del saggio di biodegradabilità dei sacchetti di plastica per l'asporto delle merci.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 9-*sexies* della legge 9 novembre 1988, n. 475, il quale prescrive che, a decorrere dal 1° luglio 1989, i sacchetti per l'asporto delle merci commercializzati nel territorio nazionale devono essere prodotti esclusivamente con fibre di origine animale e vegetale, con polietilene oppure con nuovi materiali che risultino biodegradabili per una quota non inferiore al 90% accertata mediante un saggio di biodegradabilità le cui modalità sono definite dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito l'Istituto superiore di sanità;

Visto l'art. 1, comma 8, della citata legge n. 475 del 1988, il quale prescrive che, al fine di limitarne il consumo nel territorio nazionale e allo scopo di difendere e tutelare l'ambiente e il paesaggio, ai sacchetti di plastica non biodegradabili, utilizzati per l'asporto delle merci, è applicata una imposta di fabbricazione di lire 100 per ogni unità di prodotto immessa sul mercato nazionale ed una corrispondente sovraimposta di confine;

Visto il decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dell'ambiente in data 28 febbraio 1989, n. 100, recante modalità per l'applicazione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovraimposta di confine sui sacchetti di plastica ed in particolare l'art. 1, terzo comma, il quale prevede che le caratteristiche di biodegradabilità dei sacchetti prodotti possono, nelle more dell'emanazione del metodo di cui all'art. 9-*sexies* della legge n. 475 del 1988, essere accertate da istituti universitari di microbiologia o da altri competenti laboratori di enti pubblici, con metodi scientificamente accettati;

Visto il rapporto sulla situazione attuale in merito alle conoscenze tecniche nel campo dei materiali plastici biodegradabili per imballaggi elaborato in data 3 luglio 1990, dalla sezione speciale di cui all'art. 1, comma 9, della legge 9 novembre 1988, n. 475, per la verifica delle condizioni necessarie al raggiungimento dell'obiettivo della biodegradabilità delle materie per la produzione di sacchetti e buste, istituita nell'ambito del comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 15 della legge 29 ottobre 1987, n. 441;

Visto che il summenzionato rapporto della sezione speciale per la biodegradabilità reca in allegato il testo dettagliato di un metodo per l'accertamento della biodegradabilità dei sacchetti per l'asporto di merci, il quale è stato elaborato con il determinante contributo sperimentale e secondo le indicazioni dell'Istituto superiore di sanità;

Visto che detto rapporto e l'allegato metodo per l'accertamento della biodegradabilità dei sacchetti per l'asporto delle merci sono stati approvati dall'assemblea del comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 15 della legge 29 ottobre 1987, n. 441, nel corso della riunione del 24 luglio 1990;

Vista la direttiva della Commissione delle Comunità europee del 25 aprile 1984, n. 449, inerente al sesto adeguamento al progresso tecnico della direttiva n. 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose ed in particolare la parte *C* dell'allegato alla citata direttiva relativa ai metodi per la determinazione della degradazione biotica;

Visto il decreto del Ministro della sanità 3 dicembre 1985 recante la classificazione e la disciplina dell'imballaggio e dell'etichettatura delle sostanze pericolose, in attuazione delle direttive emanate dal Consiglio e dalla Commissione delle Comunità europee ed in particolare l'allegato V, parte *C*, al citato decreto relativo ai metodi per la determinazione della degradazione biotica;

Viste le note inviate dall'Istituto superiore di sanità al Ministero dell'ambiente aventi per oggetto le modalità per l'accertamento della biodegradabilità dei nuovi materiali utilizzati per la produzione dei sacchetti per l'asporto di merci e da ultimo la nota 10918/TO.A.22 del 3 febbraio 1990 relativa alle verifiche della eseguibilità del metodo proposto dal Ministero stesso con nota del 21 marzo 1989, n. 5140/SI/R;

Rilevata la necessità e l'urgenza, anche al fine di impedire il ricorso a metodiche per l'accertamento della biodegradabilità dei sacchetti di plastica di dubbia validità o, comunque, non standardizzate, di adottare una prima metodica ufficiale agevolmente eseguibile e riproducibile per la valutazione della biodegradabilità intrinseca nelle more delle ulteriori indagini e sperimentazioni scientifiche che consentano la messa a punto di metodi aggiuntivi idonei a costituire una batteria di metodi di saggio che possa riflettere in modo adeguato la varietà delle condizioni ambientali alle quali vengono esposti, dopo rilascio nell'ambiente, i sacchetti per l'asporto delle merci;

Decreta:

Art. 1.

Le modalità del saggio di biodegradabilità di cui all'art. 9-*sexies* della legge 9 novembre 1988, n. 475, sono quelle definite nell'allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Previa verifica di idoneità da parte dell'Istituto superiore di sanità e parere favorevole del Ministero dell'ambiente e del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il campione di riferimento per il

metodo di cui all'allegato è predisposto e reso disponibile dall'Ente nazionale cellulosa e carta d'intesa con l'apposita stazione sperimentale dell'industria.

Art. 3.

Il presente metodo verrà aggiornato con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito l'Istituto superiore di sanità, ogniqualvolta l'evoluzione delle conoscenze scientifiche in materia consentano più idonee e semplici metodiche di saggio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dopo trenta giorni dalla data di pubblicazione.

Roma, 7 dicembre 1990

Il Ministro dell'ambiente
RUFFOLO

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BATTAGLIA

ALLEGATO

METODO PER L'ACCERTAMENTO DELLA BIODEGRADABILITÀ

1. METODO.

1.1. INTRODUZIONE.

Il presente metodo è una modifica del metodo di Sturm, destinata alla misurazione della biodegradabilità in ambiente acquoso aerobico dei sacchetti per l'asporto di merci alle due concentrazioni iniziali di 10 e 20 mg/l (concentrazioni standard). Esso, quindi, rappresenta il saggio di biodegradabilità di cui all'art. 9-*sexies* della legge 9 novembre 1988, n. 475.

La quantità di carbonio organico presente nel prodotto da esaminare deve essere nota (determinazione del carbonio organico totale o sua valutazione, in base alla formula empirica), per consentire il calcolo del rendimento teorico in CO_2.

La disponibilità di dati sulle proporzioni relative dei principali componenti del prodotto da esaminare sarà utile per interpretare i risultati ottenuti, particolarmente nei casi in cui i valori trovati sono bassi.

La disponibilità di dati sulla tossicità del composto nei confronti dei microorganismi potrà essere utile per l'interpretazione degli eventuali valori bassi e per la scelta delle concentrazioni sperimentali più opportune.

1.2. DEFINIZIONI ED ESPRESSIONE DEI RISULTATI.

La degradazione si definisce come la quantità di CO_2 prodotta dalla sostanza espressa come percentuale rispetto alla CO_2 teorica che essa avrebbe dovuto produrre ($ThCO_2$), calcolata in base al contenuto di carbonio organico della sostanza.

Per quanto concerne l'interpretazione dei risultati ottenuti con questo metodo, il campione di plastica in esame è considerato biodegradabile al 90%, ai sensi dell'art. 9-*sexies* della legge n. 475/88, quando esso risulta biodegradabile in misura maggiore o uguale al 90% della quota di biodegradabilità di un campione di carta (1), convenzionalmente considerato biodegradabile al 100%, trattato con le stesse modalità e contestualmente saggiato. La prova può essere considerata valida se la percentuale di biodegradazione di tale campione di carta supera il 60%.

---

(1) Fornito dall'ufficio .... dell'Ente nazionale cellulosa e carta.

1.3. SOSTANZE DI RIFERIMENTO.

È raccomandabile l'impiego di un opportuno prodotto chimico di riferimento per controllare l'attività dell'inoculo. A tal fine possono essere impiegati, ad esempio, anilina, acetato di sodio o benzoato di sodio; essi devono dare luogo ad uno sviluppo di CO_2 uguale o superiore al 60% entro ventotto giorni, altrimenti la prova non è considerata valida.

1.4. PRINCIPIO DEL METODO.

Il materiale in esame, in forma di polvere ovvero dopo essere stato finemente triturato fino ad ottenere una polvere sottile, setacciato al vaglio di 200 µm di luce, viene aggiunto a un terreno liquido chimicamente definito, inoculato con microrganismi provenienti da uno scarico e aerato alla temperatura di 20-25 °C. La temperatura viene registrata durante tutto il periodo di durata della prova.

La CO_2 sviluppatasi viene captata come $BaCO_3$ e la degradazione viene seguita attraverso il dosaggio di CO_2. Previo riferimento di opportuni «bianchi», si determina la quantità totale di CO_2 liberata dal prodotto in esame durante il periodo di prova e si calcola la percentuale che essa rappresenta rispetto alla CO_2 totale che il materiale in esame avrebbe dovuto teoricamente produrre in base al suo contenuto di carbonio organico.

Il procedimento viene controllato mediante una sostanza di riferimento (vedi punto 1.6.1.3).

1.5. MATERIALE DA ESAMINARE.

Il prodotto da esaminare è il sacchetto tal quale.

1.6. DESCRIZIONE DEL METODO.

1.6.1. *Reattivi.*

1.6.1.1. Acqua di elevata qualità rispondente alle seguenti specifiche: Acqua bidistillata, esente da sostanze tossiche (in particolare da rame), a basso contenuto di carbonio (<2,0 mg/l TOC), con resistività ≥ 18 megahoms/cm. L'acqua distillata non deve contenere più del 10% del carbonio organico introdotto con il prodotto da esaminare.

1.6.1.2. Soluzione nutritiva:

a) Soluzione madre:

$FeCl_3 \cdot 6H_2O$ (ferro (III) cloruro esaidrato) .... 0,25 g
Sciogliere e portare a 1000 ml con acqua (1.6.1.1).

$MgSO_4 \cdot 7H_2O$ (magnesio solfato eptaidrato)........ 22,50 g
Sciogliere e portare a 1000 ml con acqua (1.6.1.1).

$CaCl_2$ (calcio cloruro) .... 27,50 g
Sciogliere e portare a 1000 ml con acqua (1.6.1.1).

KH_2PO_4 (potassio fosfato monobasico) .... 8,50 g
K_2HPO_4 (potassio fosfato bibasico) .... 21,75 g
Na_2HPO_4 $2H_2O$ (sodio fosfato bibasico biidrato) ..... 33,40 g
NH_4Cl (ammonio cloruro) .... 1,70 g
Sciogliere e portare a 1000 ml con acqua (1.6.1.1).

$(NH_4)_2SO_4$ (ammonio solfato) .... 40,00 g
Sciogliere e portare a 1000 ml con acqua (1.6.1.1).

b) Terreno di coltura per la prova:

Per ogni litro di acqua (1.6.1.1) devono essere aggiunti i reattivi che seguono:

4 ml della soluzione di cloruro ferrico sopra indicata;

1 ml della soluzione di solfato di magnesio sopra indicata;

1 ml della soluzione di cloruro di calcio sopra indicata;

2 ml della soluzione di fosfati sopra indicata;

1 ml della soluzione di solfato di ammonio sopra indicata.

Il pH deve essere di 7,2 ± 0,2.

1.6.1.3. Sostanze di riferimento.

Anilina (distillata prima dell'uso), acetato di sodio, benzoato di sodio.

1.6.1.4. Idrossido di bario 0,025 N (0,0125).

Sciogliere 4,0 g di $Ba(OH)_2 \cdot 8H_2O$ in un litro di acqua (1.6.1.1). Filtrare su carta e chiudere ermeticamente il recipiente contenente la soluzione limpida, per evitare l'assorbimento di CO_2 dall'aria. Per i lavori in serie è opportuno preparare più di 5 l per volta.

1.6.2. *Apparecchiature.*

1.6.2.1. Apparecchio per il lavaggio di CO_2.

L'apparecchiatura indicata è prevista per una serie di 6 bottiglie di vetro scuro (1 prodotto da esaminare + 1 campione di carta entrambi alle due concentrazioni di 10 e 20 mg/l) del contenuto di 4-5 l; qualora si impieghino recipienti di vetro chiaro, la prova deve essere effettuata al buio.

Due bottiglie di plastica da 1 l, contenenti 700 ml di soluzione di NaOH 10 N (10M).

Una beuta da 1 l, contenente 700 ml di $Ba(OH)_2$ 0,025 N (0.0125 M).

Una beuta da 1 l, per impedire il risucchio del liquido.

Queste bottiglie devono essere collegate in serie a una fonte di aria compressa, mediante tubazioni in materiale inerte, l'aria deve passare attraverso le soluzioni di lavaggio a velocità costante.

1.6.2.2. Apparecchiatura per la produzione di CO_2.

Per ciascun prodotto da esaminare 6 bottiglie in vetro scuro della capacità di 4-5 l.

Tappi, tubi flessibili, tubi in plastica.

1.6.2.3. Bottiglie assorbenti di CO_2.

Bottiglie assorbenti da 100 ml per idrossido di bario.

1.6.3. *Preparazione dell'inoculo.*

Quale fonte di microorganismi per la sperimentazione si impiega un fango attivato prelevato prima della prova da un impianto municipale validamente funzionante per il trattamento delle acque fognarie. L'afflusso di effluenti industriali in tale impianto deve essere minimo o assente.

All'arrivo in laboratorio, il fango attivo deve essere aerato per 4 ore. Si preleva poi un campione di 500 ml del liquido misto e lo si omogeneizza per due minuti a velocità media con un agitatore meccanico. Si lascia poi riposare per mezz'ora.

Se dopo 30 minuti il surnatante contiene ancora una elevata percentuale di solidi sospesi, esso può essere lasciato riposare per altri 30-60 minuti, ovvero essere adattato alle condizioni del laboratorio per migliorarne la sedimentazione.

Si decanta il surnatante, facendo in modo da disporre di un volume sufficiente per poter aggiungere l'1% di inoculo in ciacuno dei recipienti per la CO_2. Evitare il sifonamento dei solidi sospesi, che interferrebbero nella misura della produzione di CO_2.

Va effettuata una conta dei batteri sul surnatante per determinarne la carica batterica.

Questo inoculo dovrebbe normalmente contenere da 10^6 a 20×10^6 unità formanti colonie (UFC) per ml.

L'inoculo va impiegato lo stesso giorno della preparazione.

1.6.4. *Modo di operare.*

1.6.4.1. Preparazione dei campioni.

I campioni sono costituiti:

1) dal sacchetto tal quale;

2) da un campione di carta necessario per il calcolo del risultato secondo il punto 1.2.

Entrambi i campioni devono essere triturati finemente e quindi setacciati in modo da ottenere una polvere fine omogenea e vagliata al vaglio di 200 μm di luce.

1.6.4.2. Condizioni.

Poiché nella prova per la CO_2 viene impiegato l'1% di inoculo, è necessario effettuare delle diluizioni nel terreno di prova per la CO_2

La maniera più facile è aggiungere in ciascuna delle bottiglie da 4-5 l:

a) 2.943 ml di acqua (1.6.1.1);

b) 3 ml delle soluzioni di solfato ammonico, solfato di magnesio e cloruro di calcio, nonché 6 ml della soluzione tampone al fosfato e 12 ml della soluzione di cloruro ferrico;

c) 30 ml dell'inoculo preparato a partire dal fango attivo.

Per liberare tale miscela dall'anidride carbonica, aerare per 24 ore con aria esente da CO_2.

Dopo il periodo di aerazione, riempire 3 bottiglie di assorbimento di CO_2 con 100 ml di $Ba(OH)_2$, 0,025 N (0,0125 M) e collegarle in serie all'uscita dell'aria di ciascun recipiente.

1.6.4.3. Esecuzione della prova.

La prova inizia al momento in cui vengono aggiunti in 6 bottiglie di analisi:

1) il campione del prodotto in esame alle concentrazioni di 10 e 20 mg/l (nelle prime 2 bottiglie);

2) il campione di carta alle stesse concentrazioni di 10 e 20 mg/l (in altre 2 bottiglie);

3) nella quinta bottiglia, usata come «bianco» e non contenente prodotto da esaminare, una pari quantità in peso di acqua (1.6.1.1);

4) nell'ultima una sostanza di riferimento alla concentrazione di 20 mg/l.

Il volume finale contenuto in ciascuna bottiglia deve essere di 3000 ml. Poiché il prodotto aggiunto allo stato secco nella bottiglia è insolubile, si può provvedere all'agitazione con un agitatore meccanico. Per i prodotti che formano schiuma, il gorgogliamento di aria esente da CO_2 può essere sostituito dall'aerazione nello spazio superiore e dall'agitazione magnetica.

La quantità di CO_2 prodotta in ciascuna bottiglia reagisce con l'idrossido di bario e precipita sotto forma di carbonato di bario; la quantità di CO_2 si determina retrotitolando $Ba(OH)_2$ con HCL 0,05 N (0,05 M).

Periodicamente (ogni 3 giorni), staccare per la titolazione l'assorbitore di CO_2 più vicino al recipiente. Avvicinare di un posto al recipiente gli altri due assorbitori e porre all'estremità della serie un nuovo assorbitore contenente 100 ml di soluzione fresca di $Ba(OH)_2$ 0,025 N (0,0125 M).

Le titolazioni vanno effettuate ogni 3 giorni unitamente ad un prelievo della soluzione delle bottiglie di analisi per eseguire anche la conta dei batteri, al fine di avere un andamento della stessa durante tutto il periodo della prova.

Se dopo un periodo minimo di due settimane dall'inizio della prova si osserva un decremento sostanziale nella produzione di CO_2 e nella carica batterica (il valore dopo un incremento iniziale torna cioè ad essere $\leq 10^6$ U.F.C. per ml), la cui conta va effettuata sul contenuto delle bottiglie di analisi, di bianco e di sostanza di riferimento, procedere ad un nuovo inoculo come al punto 1.6.3., previo aggiustamento del pH al valore di 7.2 ± 0.2, aggiungendo anche le sostanze nutritive come al punto 1.6.4.2. In tal caso al sistema va aggiunta una ulteriore bottiglia contenente la sostanza di riferimento, che serve a convalidare la prova (efficienza inoculo), predisposta come al punto 1.6.4.2. Procedere in ogni caso ad un nuovo inoculo entro il 28° giorno dall'inizio della prova e proseguire la stessa per un uguale periodo di tempo.

La durata massima della prova sarà perciò di 56 giorni complessivi.

Alla fine delle due fasi misurare nuovamente il pH del contenuto della bottiglia, poi aggiungere 1 ml di HCL concentrato in ognuna delle bottiglie di prova, per eliminare i carbonati inorganici.

Aerare i recipienti per una notte e prelevare da ciascuno di essi gli opportuni campioni per la determinazione del COD. La titolazione finale va effettuata l'ultimo giorno della prova. La prova va effettuata a temperatura ambiente (20-25 °C); durante tutto il periodo di prova, la temperatura va registrata.

1.6.5. *Determinazione di CO_2.*

Per la determinazione della quantità di CO_2 sviluppata, possono essere presi in considerazione metodi diversi dalla retrotitolazionedel contenuto degli assorbitori a $Ba(OH)_2$. Ciò non cambia il principio della prova, anzi potrebbe eventualmente permettere la lettura continua della biodegradazione mentre essa è in corso.

La prima fase per il calcolo della quantità di CO_2 prodotta consiste nell'apportare ai valori riscontrati nelle bottiglie contenenti il prodotto da esaminare, una correzione che tenga conto della produzione endogena di CO_2. La bottiglia di controllo serve da «bianco dell'inoculo», per apportare la correzione resa necessaria dallo sviluppo di CO_2 dovuto alla respirazione endogena dei batteri. La quantità di CO_2 prodotta da una sostanza in esame viene determinata attraverso la differenza di 1 ml di reattivo impiegato per titolare il contenuto degli assorbitori a $Ba(OH)_2$ collegati rispettivamente al recipiente sperimentale e a quello del bianco.

Se per la titolazione del contenuto della bottiglia di assorbimento si impiega HCl 0,05 N (0,05 M), ciascun ml di HCl titolato corrisponde a 1,1 mg di CO_2 prodotta.

2. DATI E VALUTAZIONI.

I risultati analitici vanno registrati sull'allegata scheda (vedi appendice I) e i valori della biodegradazione vanno calcolati come indicato al punto 1.2.

Le concentrazioni di CO_2 devono essere calcolate con l'approssimazione di 0,1 mg/l. I valori della biodegradazione devono essere arrotondati all'unità percentuale più vicina. Il corso della degradazione deve essere seguito su un grafico recante in ascisse i giorni ed in ordinate le percentuali di biodegradazione.

I risultati della prova di degradazione si considerano validi se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

nella stessa serie di determinazioni, il prodotto di riferimento ed il campione di carta devono dare una biodegradazione uguale o superiore al 60% rispettivamente entro 28 e 56 giorni. In caso contrario, l'intera serie deve essere scartata e la sperimentazione deve essere ripetuta;

durante la prova, nel recipiente del «bianco» non deve essersi avuto uno sviluppo significativo di CO_2 (indizio di contaminazione del terreno della vetreria e dell'aria). Lo sviluppo totale di CO_2 non può superare 50 mg di CO_2 per tre litri di soluzione.

3. RELAZIONE.

3.1. RESOCONTO DELLA PROVA.

Devono essere indicati, se possibile:

i dati previsti dall'acclusa scheda (vedi appendice I);

l'andamento del saggio di degradazione è rappresentato graficamente in un diagramma che mostra la fase latente, la fase di degradazione, la pendenza e il «Time window» («Time window» indica qui un periodo di 10 giorni, che inizia dal giorno in cui il livello osservato di biodegradazione supera per la prima volta il 10%);

i procedimenti di dispersione adottati per le sostanze insolubili nelle condizioni sperimentali;

la data e il luogo del prelevamento dei microorganismi e il modo in cui essi sono stati trattati prima dell'inoculazione;

l'intervallo di temperatura registrato durante il periodo di prova;

le misurazioni secondo le indicazioni del punto 1.6.3 (inoculazione), del numero di microorganismi per ml (UFC/ml);

la convalida della prova (degradazione ≥ 60% della sostanza di riferimento in 28 giorni);

la percentuale di biodegradazione del campione di carta (≥ 60% entro massimo 56 giorni).

3.2. INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI.

I materiali si considerano conformi a quanto previsto dall'articolo 9-*sexies* della legge n. 475/88 se entro il termine massimo di 56 giorni viene raggiunta una quota di biodegradabilità pari o maggiore al 90% rispetto ad un campione di carta la cui percentuale di biodegradazione viene posta uguale a 100.

4. BIBLIOGRAFIA.

(1) OECD, Paris, 1981, Test Guideline 301 B, Decision of the Council C (81) 30 Final.

(2) GERIKE P., FISCHER W. K., A correlation study of biodegradability determination with various chemicals in various tests, Ecotoxicology and Environmental Safety, Vol. 3, No 2, 1979, p. 159-173.

(3) GERIKE P., FISCHER W. K., A correlation study of biodegradability determination with various chemicals in various tests, II. Additional results and conclusions, Ecotoxicology and Environmental Safety, Vol. 5, No 1, 1981, p. 45-55.

(4) LARSON R. J., Estimation of biodegradation potential of xenobiotic organic chemicals, Applied and Environmental Microbiology, Vol. 38, 1979, p. 1153-1161.

APPENDICE

Schema per il metodo di Sturm modificato

Esperimento n. ....

Data di inizio della prova: ....

Prodotto sotto esame di riferimento: ....

Concentrazione teorica/sperimentale: ....

Analisi del carbonio: ....

$ThCO_2$ teorico: ....

Intervallo di temperatura durante la prova: ....

Produzione di CO_2:

Giorni	CO_2 trovata	CO_2 cumulativa	%$ThCO_2$
28			
56			

Validità:

percentuale di biodegradazione del prodotto di riferimento;
sviluppo totale di CO_2 nel recipiente del «bianco».

90A5276

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 22 novembre 1990.

Integrazione al decreto ministeriale 10 aprile 1990 concernente modificazioni ai decreti ministeriali concernenti gli uffici doganali presso i quali sono accentrate le operazioni di importazione definitiva di alcuni prodotti siderurgici.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni;

Visto in particolare l'art. 9-*bis* del citato testo unico che conferisce al Ministro delle finanze la facoltà di accentrare presso talune dogane le operazioni di importazione e di esportazione, anche temporanea, relative a determinate merci o a merci trasportate con determinati veicoli o viaggianti sotto determinati regimi doganali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, n. 424, concernente il riordinamento delle dogane della Repubblica;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1972, e successive modificazioni concernente la delimitazione della competenza territoriale delle circoscrizioni doganali e dei compartimenti doganali, le dogane principali e le dogane secondarie, le categorie delle dogane, le sezioni doganali, i posti doganali e i posti di osservazione dipendenti da ciascuna dogana nonché la competenza per materia delle dogane di seconda e di terza categoria;

Visti i decreti ministeriali 5 gennaio 1978, 21 gennaio 1978 e 10 marzo 1978, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8, n. 23 e n. 70 del 9 gennaio, 21 gennaio e 11 marzo 1978, che hanno determinato le dogane presso le quali sono accentrate le operazioni di importazione definitiva di alcuni prodotti dell'industria siderurgica e tessile;

Visto il decreto ministeriale 14 novembre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 314 del 15 novembre 1980, che ha ridotto il numero degli uffici doganali abilitati a compiere operazioni di importazione definitiva di alcuni prodotti siderurgici;

Visti i decreti ministeriali 27 marzo 1981 e 1° giugno 1981, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 30 marzo 1981 e n. 150 del 3 giugno 1981, che hanno modificato l'art. 1 del citato decreto ministeriale 14 novembre 1980;

Visto il decreto ministeriale 7 agosto 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 dell'11 agosto 1981, che ha revocato il decreto ministeriale 14 novembre 1980, modificato con decreti ministeriali 27 marzo 1981 e 1° giugno 1981, ed ha sostituito l'art. 1 del decreto ministeriale 5 gennaio 1978, modificato con decreti ministeriali 21 gennaio 1978 e 10 marzo 1978, ampliando il numero delle dogane presso le quali sono accentrate le operazioni di importazione definitiva di alcuni prodotti dell'industria siderurgica;

Visti i decreti ministeriali 26 marzo 1990 e 10 aprile 1990, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* rispettivamente del 5 aprile 1990, n. 80 e del 14 aprile 1990, n. 88;

Tenuto conto che occorre procedere ad un ulteriore ampliamento del numero degli uffici doganali abilitati all'importazione di taluni prodotti siderurgici;

Decreta:

Art. 1.

L'elenco delle dogane abilitate all'importazione di taluni prodotti siderurgici di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 10 aprile 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 aprile 1990, n. 88, è integrato mediante l'inclusione dei seguenti uffici doganali: Formia, Fortezza, Gallipoli, Imperia, Ortona a Mare, Padova, Parma, Pisa, Termini Imerese, Terni, Trento e Vicenza.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 22 novembre 1990

Il Ministro: FORMICA

90A5266

DECRETO 6 dicembre 1990.

Trasferimento del comune di Sant'Elia a Pianisi dalla circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette e dell'ufficio del registro di Larino a quella dei corrispondenti uffici di Campobasso.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644;

Riconosciuta l'opportunità di modificare le circoscrizioni territoriali degli uffici distrettuali delle imposte dirette e degli uffici del registro di Larino e Campobasso al fine di assicurare ai contribuenti di Sant'Elia a Pianisi un più agevole accesso agli uffici finanziari;

Decreta:

Art. 1.

Il comune di Sant'Elia a Pianisi è trasferito dalla circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette e dell'ufficio del registro di Larino a quella dei corrispondenti uffici di Campobasso.

Art. 2.

Le disposizioni contenute nel presente decreto avranno effetto dal 1° gennaio 1991.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 1990

Il Ministro: FORMICA

90A5257

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 28 novembre 1990.

Determinazione delle quantità di sostanze stupefacenti e psicotrope che possono essere fabbricate e messe in vendita in Italia e all'estero nell'anno 1991.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Accertato che le ditte sottoelencate sono state autorizzate a fabbricare ed approntare per la vendita sostanze stupefacenti e psicotrope soggette alle disposizioni del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

Viste le convenzioni internazionali in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope;

Viste le valutazioni del fabbisogno nazionale di sostanze stupefacenti e psicotrope per l'anno 1991;

Visti gli articoli 31 e 35 del succitato testo unico;

Decreta:

1) La ditta Salars, via S. Francesco n. 5, Como Camerlata, è autorizzata a fabbricare e mettere in vendita, nel corso dell'anno 1991, per il consumo nazionale:

codeina base	kg	400
diidrocodeina base	»	200
etilmorfina base	»	40
morfina base	»	30
folcodina base	»	1
idrocodone base	»	1
ossicodone base	»	2
ossimorfone base	»	1
tebacone base	»	1
buprenorfina base	»	0,500
monoacetil morfina base	»	0,100
diacetil morfina base	»	0,100
aceticodeina base	»	0,100
benzilmorfina base	»	0,100
idromorfone base	»	0,100
nicocodeina base	kg	0,100
nicomorfina base	»	0,100
acetorfina base	»	0,100
diidromorfina base	»	0,100
norossicodone base	»	0,100

tebaina nelle quantità contenute nell'oppio in lavorazione;

e per l'esportazione:

codeina base	»	300
diidrocodeina base	»	1.700
etilmorfina base	»	50
morfina base	»	100
folcodina base	»	30
idrocodone base	»	50
ossicodone base	»	50
ossimorfone base	»	1
tebacone base	»	1
buprenorfina base	»	2
diidromorfina base	»	0,100
norossicodone base	»	0,200

2) La ditta Laboratori Guieu, via Robbio n. 29, Confienza (Pavia), è autorizzata a fabbricare e mettere in vendita, nel corso dell'anno 1991, per il consumo nazionale:

codeina base	kg	400
diidrocodeina base	»	200
etilmorfina base	»	40
morfina base	»	30
diacetilmorfina base	»	0,100
monoacetilmorfina base	»	0,100
acetilcodeina base	»	0,100

tebaina nelle quantità contenute nell'oppio posto in lavorazione;

e per l'esportazione:

codeina base	kg	300
diidrocodeina base	»	300

3) La ditta Fabbrica italiana sintetici, via Milano n. 26, Alte di Montecchio Maggiore (Vicenza), è autorizzata a fabbricare e mettere in vendita, nel corso dell'anno 1991, per il consumo nazionale:

pentazocina base	kg	300

e per l'esportazione:

pentazocina base	»	1.700

4) La ditta Gruppo Lepetit, Garessio (Cuneo), è autorizzata a fabbricare e mettere in vendita, nel corso dell'anno 1991, per il consumo nazionale:

destropropossifene base	kg	10.000

e per l'esportazione:

destropropossifene base	»	30.000

5) La ditta Secifarma, via G.B. Grassi n. 97, Milano, è autorizzata a fabbricare e mettere in vendita, nel corso dell'anno 1991, per il consumo nazionale:

destropropossifene base. . . . . . . kg 1.000

e per l'esportazione:

destropropossifene base. . . . . . . » 10.000

6) La ditta Laboratori MAG - Garbagnate Milanese (Milano), è autorizzata a fabbricare e mettere in vendita, nel corso dell'anno 1991, per il consumo nazionale:

amfepramone base kg 1.000 di cui kg 800 da destinare alle aziende titolari di registrazioni di specialità medicinali a base di detta sostanza;

fendimetrazina base kg 1.000 di cui kg 800 da destinare alle aziende titolari di registrazioni di specialità medicinali a base di detta sostanza;

e per l'esportazione:

amfepramone base . . . . kg 12.000

fendimetrazina base . . . . » 5.000

Le presenti autorizzazioni sono valide dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991.

Roma, 28 novembre 1990

p. *Il Ministro:* POGGIOLINI

90A5267

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 15 ottobre 1990.

Variazioni ai decreti ministeriali 18 maggio 1989, n. 992 e 18 gennaio 1990, n. 100, con i quali sono stati approvati i programmi di interventi finalizzati alla sicurezza e riqualificazione di strade provinciali relativi agli esercizi finanziari 1988 e 1989.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 17, commi 41 e 42;

Vista la delibera CIPE del 14 giugno 1988;

Vista la legge 26 aprile 1989, n. 155, art. 4, comma 8;

Visti i decreti ministeriali n. 992 del 18 maggio 1989 e n. 100 del 18 gennaio 1990, pubblicati, rispettivamente, nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 25 luglio 1989 e n. 42 del 20 febbraio 1990, con cui sono stati approvati i programmi di interventi finalizzati alla sicurezza e riqualificazione di strade provinciali relativi agli esercizi finanziari 1988 e 1989;

Considerato che su tali programmi sussistono ad oggi disponibilità accertate pari a L. 14.050.000.000;

Ritenuto che, a valere su tali disponibilità, venga autorizzata la concessione di mutui da parte della Cassa depositi e prestiti a favore di altri progetti, a suo tempo presentati e ammissibili a finanziamento ai sensi della suddetta delibera CIPE, secondo le richieste di variazione di programma pervenute da parte delle amministrazioni provinciali interessate;

Decreta:

È autorizzata la concessione di mutui da parte della Cassa depositi e prestiti a favore delle rispettive amministrazioni provinciali, dei seguenti progetti ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, commi 41 e 42, della legge 11 marzo 1988, n. 67:

Pavia:

s.p. n. 201 «Stradella-Zavattarello»: L. 2.000.000.000 (completamento).

L'Aquila:

s.p. n. 19 «Ultrafucense»: L. 2.350.000.000.

Nuoro:

ss.pp. n. 11 di Ierzu - s.s. n. 198 e n. 13 Perdasdefogu-Bivio Ierzu: L. 1.000.000.000;

ss.pp. n. 31 Austis-Sorgone, n. 61 Atzara-lim. prov. Oristano, n. 4 Austis-Teti-Olzai: L. 1.100.000.000;

s.p. n. 3 Lula-S. Anna-Lodi: L. 1.000.000.000;

s.p. n. 48 Regione Montes-Funtana Bona: L. 500.000.000;

s.p. Torpè-Tolvà e s.p. n. 67 Concas-lim. prov. Sassari: L. 1.400.000.000.

Oristano:

circonvallazione Milis: L. 2.800.000.000.

Potenza:

s.p. n. 10 «Venosina»: L. 700.000.000.

Reggio Calabria:

s.p. Modena-S. Sperato-Cataforio-Cardeto: stralcio L. 550.000.000;

s.p. S. Sperato-Mosorrofa: L. 650.000.000.

Si richiamano le disposizioni contenute nella delibera CIPE 14 giugno 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 giugno 1988.

Roma, 15 ottobre 1990

Il Ministro: PRANDINI

90A5265

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 4 dicembre 1990.

Imposizione, a decorrere dall'esercizio 1991, alle società e agli enti con titoli ammessi alle negoziazioni nel mercato ristretto, dell'obbligo di conferire l'incarico di revisione e certificazione del bilancio ad una delle società iscritte all'Albo di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136. (Deliberazione n. 4955).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 19 giugno 1986, n. 289, recante disposizioni relative all'amministrazione accentrata di valori mobiliari attraverso la Monte Titoli S.p.a.;

Visto il regolamento di attuazione della citata legge, approvato con delibera n. 2723 del 18 febbraio 1987, e le successive modificazioni;

Visto il regolamento dei servizi e delle condizioni contrattuali adottato dalla Monte Titoli S.p.a. e approvato con delibera n. 2724 del 18 febbraio 1987, e le successive modificazioni;

Vista la lettera del 31 ottobre 1990 con la quale la Monte Titoli S.p.a. ha comunicato che nella seduta del 30 ottobre 1990 il consiglio di amministrazione della Società ha deliberato di determinare, per l'anno 1990, nella misura del 91,5% la percentuale di retrocessione ai depositari delle commissioni incassate dalla Società stessa a carico di enti e società emittenti per il servizio titoli svolto per loro conto;

Visto altresì che con la stessa lettera la Monte Titoli S.p.a., ai sensi del punto 9.8.1-*b*, del citato regolamento dei servizi e delle condizioni contrattuali, ha sottoposto detta deliberazione all'approvazione di questa Commissione, d'intesa con la Banca d'Italia;

Vista la lettera in data 22 novembre 1990, con la quale la Banca d'Italia ha comunicato il proprio assenso all'approvazione della delibera del consiglio di amministrazione della Monte Titoli S.p.a.;

Delibera:

È approvata la deliberazione assunta dal consiglio di amministrazione della Monte Titoli S.p.a. che ha stabilito, per l'anno 1990, nella misura del 91,5% l'importo della retrocessione ai depositari delle commissioni percepite dalla Monte Titoli stessa a carico degli emittenti per il servizio titoli loro fornito.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino della Consob.

Roma, 4 dicembre 1990

Il presidente: PAZZI

90A5297

CIRCOLARI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

CIRCOLARE 10 dicembre 1990, n. V/852203.

Pagamenti insoluti dall'URSS.

Si comunica che il Parlamento ha approvato un disegno di legge relativo al contributo finanziario che l'Italia si appresta a dare all'URSS sotto forma di crediti destinati al sostegno della bilancia dei pagamenti. In particolare, una linea di credito è destinata al pagamento delle somme dovute dai sovietici per capitali ed interessi contrattuali ad esportatori italiani che abbiano effettuato forniture di beni o servizi che non siano state pagate alle scadenze previste e non siano coperte da assicurazione della SACE.

In relazione al censimento che le autorità sovietiche e quelle italiane condurranno tra breve delle partite ammesse al rimborso, i potenziali beneficiari sono invitati a presentare al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale valute - Viale Boston - 00144 Roma, e per conoscenza alla Vnesheconombank - Piazzale Principessa Clotilde, 8 - 20121 Milano, entro il 31 dicembre 1990, l'elenco dei pagamenti ed interessi in sofferenza allegando relativa documentazione probante (es. bolla doganale, fatture, ecc.), in ordine di data di scadenza. L'elenco dovrà recare indicazione anche del tipo di merce e del nome dell'acquirente sovietico.

Il direttore generale: MAZZA

90A5299

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 29 ottobre 1990 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali sottospecificate, a decorrere dalle date indicate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per i periodi indicati:

1) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. I.A.S. - Industria articoli sportivi*, con sede in Rudiano (Brescia) e stabilimento di Rudiano (Brescia), licenziati dall'8 novembre 1985:

periodo: dal 7 maggio 1990 al 6 novembre 1990;
CIPI 2 maggio 1985: dal 7 maggio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 ottobre 1989.

2) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Industrie tessili Roberto Zoratto*, con sede in Codroipo (Udine) e stabilimento di Codroipo (Udine), licenziati dal 25 novembre 1988 al 27 maggio 1989:

periodo: dal 28 maggio 1990 al 27 novembre 1990;
CIPI 1° dicembre 1988: dal 3 dicembre 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 ottobre 1989.

3) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Cotonificio triestino*, con sede in Gorizia e stabilimento di Gorizia, licenziati dal 1° ottobre 1989 al 5 luglio 1989:

periodo: dal 6 luglio 1990 al 5 gennaio 1991;
CIPI 5 maggio 1988: dall'8 febbraio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 28 dicembre 1989.

4) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Utita macchine utensili*, con sede in Milano e stabilimento di Este (Padova), licenziati dal 27 dicembre 1985:

periodo: dal 28 dicembre 1990 al 27 giugno 1990;
CIPI 8 maggio 1986: dal 17 maggio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 28 dicembre 1989.

5) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. M.T. Castoldi*, con sede in Marnate (Varese) e stabilimento di Parabiago (Milano), licenziati dal 1° giugno 1989 al 30 novembre 1989:

periodo: dal 31 maggio 1990 al 30 novembre 1990;
CIPI 2 maggio 1989: dal 19 maggio 1988;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1990.

6) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Effe bambole Franca*, con sede in Monselice (Padova) e stabilimento di Monselice (Padova), licenziati dal 23 settembre 1985:

periodo: dal 22 marzo 1989 al 21 settembre 1989;
CIPI 31 luglio 1986: dal 12 aprile 1982;
causa: crisi aziendale.

7) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Misa*, con sede in Bagolino (Brescia) e stabilimento di Bagolino (Brescia), licenziati dal 21 dicembre 1985:

periodo: dal 21 giugno 1989 al 20 dicembre 1989;
CIPI 8 aprile 1987: dal 1° agosto 1984;
causa: crisi aziendale.

8) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Misa*, con sede in Bagolino (Brescia) e stabilimento di Bagolino (Brescia), licenziati dal 21 dicembre 1985:

periodo: dal 21 dicembre 1989 al 20 giugno 1990;
CIPI 8 aprile 1987: dal 1° agosto 1984;
causa: crisi aziendale.

9) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Misa*, con sede in Bagolino (Brescia) e stabilimento di Bagolino (Brescia), licenziati dal 21 dicembre 1985:

periodo: dal 21 giugno 1990 al 20 dicembre 1990;
CIPI 8 aprile 1987: dal 1° agosto 1984;
causa: crisi aziendale.

10) Lavoratori dell'azienda *Giunteria Demar di Marchegiani Deanna*, con sede in Lonato (Brescia) e stabilimento di Lonato (Brescia), licenziati dal 21 ottobre 1986:

periodo: dal 22 aprile 1990 al 21 ottobre 1990;
CIPI 22 dicembre 1987: dal 21 ottobre 1986;
causa: crisi aziendale.

11) Lavoratori dell'azienda *Industria commercio e finanza*, con sede in Villa d'Ogna (Bergamo) e stabilimento di Villa d'Ogna (Bergamo), licenziati dal 1° luglio 1989 al 31 dicembre 1989:

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 30 giugno 1990;
CIPI 15 marzo 1990: dal 1° luglio 1985;
causa: crisi aziendale.

12) Lavoratori dell'azienda *Industria commercio e finanza*, con sede in Villa d'Ogna (Bergamo) e stabilimento di Villa d'Ogna (Bergamo), licenziati dal 1° luglio 1989 al 31 dicembre 1989:

periodo: dal 1° luglio 1990 al 31 dicembre 1990;
CIPI 15 marzo 1990: dal 1° luglio 1985;
causa: crisi aziendale.

Con decreto ministeriale 29 ottobre 1990 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali sottospecificate, a decorrere dalle date indicate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per i periodi indicati:

1) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. S. Maria ad Rupes*, con sede in Castel S. Elia (Viterbo) e stabilimento di Castel S. Elia (Viterbo), licenziati dall'11 luglio 1985:

periodo: dal 15 luglio 1990 al 14 gennaio 1991;
CIPI 15 aprile 1986: dal 16 novembre 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 20 aprile 1989.

2) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Unione cartiere*, con sede in Roma e stabilimento di Tivoli (Roma), licenziati dal 19 giugno 1985:

periodo: dal 18 giugno 1990 al 17 dicembre 1990;
CIPI 13 febbraio 1986: dal 16 marzo 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989.

3) Lavoratori dell'azienda *C.V.G. Sport*, con sede in Lillianes (Aosta) e stabilimenti di Issime (Aosta) e Lillianes (Aosta), licenziati dall'11 giugno 1985:

periodo: dal 14 giugno 1990 al 13 dicembre 1990;
CIPI 28 novembre 1985: dal 1° marzo 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1989.

4) Lavoratori dell'azienda *Plastotherm*, con sede in Cassino (Frosinone) e stabilimento di Cassino (Frosinone), licenziati dal 2 luglio 1985:

periodo: dal 6 luglio 1990 al 5 gennaio 1991;
CIPI 13 febbraio 1986: dal 10 ottobre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 9 giugno 1989.

5) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Interman*, con sede in Viterbo e stabilimento di Viterbo, licenziati dal 1° novembre 1985:

periodo: dal 2 maggio 1990 al 1° novembre 1990;
CIPI 23 aprile 1987: dal 1° novembre 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 ottobre 1989.

6) Lavoratori dell'azienda *Ditta Cartiera Ambrogio Binda*, appartenente al settore cartario nel comune di Crusinallo (Novara), con sede in Crusinallo (Novara) e stabilimento di Crusinallo (Novara), licenziati dal 22 febbraio 1989:

periodo: dal 22 agosto 1989 al 31 dicembre 1989;
CIPI 14 giugno 1988: dal 5 novembre 1987;
causa: crisi di settore.

7) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Ceramica Cigno*, con sede in Civita Castellana (Viterbo) e stabilimento di Civita Castellana (Viterbo), licenziati dal 27 febbraio 1989 al 31 agosto 1989:

periodo: dal 1° settembre 1990 al 28 febbraio 1991;
CIPI 21 dicembre 1988: dal 2 marzo 1987;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 ottobre 1989.

8) Lavoratori dell'azienda *S.r.l Tontini pesca*, con sede in Anzio (Roma) e stabilimento di Anzio (Roma), licenziati dal 28 giugno 1988 al 3 gennaio 1989:

periodo: dal 4 luglio 1990 al 3 gennaio 1991;
CIPI 5 maggio 1988: dall'8 agosto 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 ottobre 1989.

9) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Mustang confezioni*, con sede in Ariccia (Roma) e stabilimenti di Cecchina (Roma) e Oriolo Romano (Viterbo), licenziati dal 19 dicembre 1985:

periodo: dal 19 giugno 1990 al 18 dicembre 1990;
CIPI 18 gennaio 1985: dal 2 febbraio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 novembre 1989.

10) Lavoratori dell'azienda *S.r.l Tecmeco*, con sede in Vazia (Rieti) e stabilimento di Vazia (Rieti), licenziati dal 3 dicembre 1985:

periodo: dal 4 giugno 1990 al 3 dicembre 1990;
CIPI 19 settembre 1985: dal 31 dicembre 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 novembre 1989.

11) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Novolan 74*, con sede in Gravellona Toce (Novara) e stabilimento di Gravellona Toce (Novara), licenziati dal 7 novembre 1985:

periodo: dal 7 maggio 1990 al 6 novembre 1990;
CIPI 8 maggio 1986: dal 7 novembre 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 28 febbraio 1990.

12) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Ondabox imballaggi cartone ondulato*, con sede in Ariccia (Roma) e stabilimento di Ariccia (Roma), licenziati dall'8 settembre 1986:

periodo: dal 9 marzo 1990 all'8 settembre 1990;
CIPI 12 febbraio 1987: dal 18 febbraio 1985;
causa: crisi aziendale.

13) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Eurocolfer acciai*, con sede in Torino e stabilimento di Pallanzeno (Novara), licenziati dal 31 dicembre 1989 al 29 giugno 1990:

periodo: dal 30 giugno 1990 al 29 dicembre 1990;
CIPI 12 dicembre 1989: dal 28 marzo 1988;
causa: crisi aziendale.

14) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Cartiera di Tarquinia*, con sede in Tarquinia (Viterbo) e stabilimenti di Tarquinia (Viterbo), licenziati dal 1° dicembre 1986:

periodo: dal 1° giugno 1990 al 30 novembre 1990;
CIPI 6 agosto 1987: dal 21 luglio 1986;
causa: crisi aziendale.

15) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Arcom*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma), licenziati dal 27 febbraio 1987:

periodo: dal 31 agosto 1990 al 28 febbraio 1991;
CIPI 28 maggio 1987: dal 3 giugno 1985;
causa: crisi aziendale.

16) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Patelec Kabel*, con sede in Vercelli e stabilimenti di Vercelli, licenziati dal 20 agosto 1989 al 18 febbraio 1990:

periodo: dal 19 febbraio 1990 al 18 agosto 1990;
CIPI 19 dicembre 1989: dal 26 agosto 1985;
causa: crisi aziendale.

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1990 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali sottospecificate, a decorrere dalle date indicate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per i periodi indicati:

1) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Isam*, con sede in Anagni (Frosinone) e stabilimento di Anagni (Frosinone), licenziati dal 22 novembre 1986 al 23 maggio 1988:

periodo: dal 19 maggio 1989 al 18 novembre 1989;
CIPI 29 maggio 1986: dal 26 novembre 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988.

2) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Isam*, con sede in Anagni (Frosinone) e stabilimento di Anagni (Frosinone), licenziati dal 22 novembre 1986 al 23 maggio 1988:

periodo: dal 19 novembre 1989 al 18 maggio 1990;
CIPI 29 maggio 1986: dal 26 novembre 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988.

3) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Staderini*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma), licenziati dal 17 febbraio 1984:

periodo: dal 14 febbraio 1990 al 13 agosto 1990;
CIPI 22 dicembre 1983: dal 1° marzo 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988.

4) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Radiatori Tubor*, con sede in Novara e stabilimento di S. Bernardino Verbano (Novara), licenziati dal 29 maggio 1987 al 29 novembre 1987:

periodo: dal 27 maggio 1989 al 26 novembre 1989;
CIPI 28 maggio 1987: dal 9 giugno 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 novembre 1988.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 3 ottobre 1990, n. 11288.

5) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Duca Visconti di Modrone Velvis*, con sede in Vaprio d'Adda (Milano) e stabilimenti di Gattinara (Vercelli) e Vaprio d'Adda (Milano), licenziati dal 19 novembre 1987:

periodo: dal 24 maggio 1989 al 23 novembre 1989;
CIPI 11 febbraio 1988: dal 28 novembre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988.

6) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Mautren Mec*, con sede in Aprilia (Latina) e stabilimento di Aprilia (Latina), licenziati dal 15 marzo 1985:

periodo: dal 13 marzo 1990 al 12 settembre 1990;
CIPI 28 novembre 1985: dal 15 marzo 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 gennaio 1989.

7) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Lanificio S. Francesco*, con sede in Isola del Liri (Frosinone) e stabilimento di Isola del Liri (Frosinone), licenziati dal 23 luglio 1988:

periodo: dal 28 luglio 1990 al 27 gennaio 1991;
CIPI 10 luglio 1985: dal 10 ottobre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 9 giugno 1989.

8) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Edilpan*, con sede in Patrica (Frosinone) e stabilimento di Patrica (Frosinone), licenziati dal 25 ottobre 1985:

periodo: dal 26 ottobre 1990 al 26 febbraio 1991;
CIPI 19 dicembre 1985: dal 19 aprile 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 ottobre 1989.

9) Lavoratori dell'azienda *Soc. Va.Mar.*, con sede in Alatri (Frosinone) e stabilimento di Alatri (Frosinone), licenziati dal 18 aprile 1985:

periodo: dal 10 ottobre 1989 al 9 aprile 1990;
CIPI 15 aprile 1986: dal 18 aprile 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 ottobre 1989.

10) Lavoratori dell'azienda *Soc. Va.Mar.*, con sede in Alatri (Frosinone) e stabilimento di Alatri (Frosinone), licenziati dal 18 aprile 1985:

periodo: dal 10 aprile 1990 al 9 ottobre 1990;
CIPI 15 aprile 1986: dal 18 aprile 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 ottobre 1989.

11) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. S. Palomba*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma), licenziati dal 20 marzo 1989 al 19 settembre 1989:

periodo: dal 20 settembre 1990 al 19 marzo 1991;
CIPI 19 maggio 1989: dal 22 settembre 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1990.

12) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Morgexcarbo*, con sede in Morgex (Aosta) e stabilimento di Morgex (Aosta), licenziati dal 30 marzo 1989 al 30 settembre 1989:

periodo: dal 1° aprile 1990 al 30 settembre 1990;
CIPI 2 giugno 1989: dal 12 gennaio 1987;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 5 febbraio 1990.

13) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Olin Div. Winchester*, con sede in Anagni (Frosinone) e stabilimento di Anagni (Frosinone), licenziati dal 30 giugno 1989 al 13 gennaio 1990:

periodo: dal 14 luglio 1990 al 13 gennaio 1991;
CIPI 2 maggio 1989: dal 3 luglio 1988;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 5 marzo 1990.

14) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Industria della poltrona Pizzetti*, con sede in Roma e stabilimento di Roma, licenziati dal 13 aprile 1989 all'11 ottobre 1989:

periodo: dal 12 aprile 1990 all'11 ottobre 1990;
CIPI 21 marzo 1989: dal 12 dicembre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1990.

15) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Industria della poltrona Pizzetti*, con sede in Roma e stabilimento di Roma, licenziati dal 13 aprile 1989 all'11 ottobre 1989:

periodo: dal 12 ottobre 1990 al 12 marzo 1991;
CIPI 21 marzo 1989: dal 12 dicembre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1990.

16) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Venchi unica 2000*, con sede in Torino e stabilimenti di Collegno (Torino) e Torino, licenziati dal 24 luglio 1982:

periodo: dal 18 dicembre 1989 al 17 giugno 1990;
CIPI 20 luglio 1978: dal 30 giugno 1978;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 3 luglio 1984.

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1990 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali sottospecificate, a decorrere dalle date indicate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per un ultimo semestre:

1) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. C.B.S. - Confezioni Bassetti Sora*, con sede in Milano e stabilimento di Sora (Frosinone), licenziati dal *3 giugno 1986 al 28 novembre 1988:*

periodo: dal 24 maggio 1990 al 23 novembre 1990 (ultima proroga);
CIPI 30 novembre 1983: dal 28 marzo 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 19 marzo 1987.

2) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Cantieri navali Italcraft*, con sede in Bracciano (Roma) e stabilimento di Gaeta (Latina), licenziati dal 5 luglio 1986 al 4 aprile 1988:

periodo: dal 2 aprile 1989 al 1° ottobre 1989 (ultima proroga);
CIPI 29 maggio 1986: dall'8 luglio 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 7 febbraio 1987.

3) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Grandi formati industria ceramica*, con sede in Borgo Montello (Latina) e stabilimento di Borgo Montello (Latina), licenziati dal 15 febbraio 1986:

periodo: dal 14 febbraio 1990 al 15 agosto 1990 (ultima proroga);
CIPI 18 dicembre 1986: dal 15 febbraio 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 novembre 1989.

4) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Ceramica Lux*, con sede in Anagni (Frosinone) e stabilimento di Anagni (Frosinone), licenziati dal 23 novembre 1981:

periodo: dal 19 luglio 1989 al 18 gennaio 1990 (ultima proroga);
CIPI 22 febbraio 1980: dal 23 maggio 1979;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 19 aprile 1983.

5) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Carto Sud*, con sede in Isoletta d'Arce (Frosinone) e stabilimento di Isoletta d'Arce (Frosinone), licenziati dal 17 marzo 1983 al 24 maggio 1988:

periodo: dal 21 gennaio 1990 al 20 luglio 1990 (ultima proroga);
CIPI 4 febbraio 1983: dal 15 marzo 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 27 marzo 1984.

6) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Alceo Blasi*, con sede in Paliano (Frosinone) e stabilimento di Paliano (Frosinone), licenziati dal 30 luglio 1983 all'8 ottobre 1988:

periodo: dal 4 aprile 1990 al 3 ottobre 1990 (ultima proroga);
CIPI 30 marzo 1982: dal 3 agosto 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984.

7) Lavoratori dell'azienda *Soc. Cartiera Giacomo Lucernari*, con sede in Monte S. Giovanni Campano (Frosinone) e stabilimenti di Monte S. Giovanni Campano e Anitrella (Frosinone), licenziati dal 14 aprile 1984 al 27 settembre 1988:

periodo: dal 27 marzo 1990 al 26 settembre 1990 (ultima proroga);
CIPI 11 luglio 1980: dal 1° settembre 1979;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 2 febbraio 1985.

8) Lavoratori dell'azienda *S.n.c. F.lli Osim Plocco*, con sede in Frosinone e stabilimento di Frosinone, licenziati dal 2 dicembre 1984 al 15 febbraio 1989:

periodo: dal 15 febbraio 1990 al 14 agosto 1990 (ultima proroga);
CIPI 5 maggio 1983: dal 6 settembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 21 gennaio 1986.

9) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. I.C.S. - Industria carni Saltari*, con sede in Aprilia (Latina) e stabilimento di Aprilia (Latina), licenziati dal 28 giugno 1984:

periodo: dal 17 settembre 1989 al 16 marzo 1990 (ultima proroga);
CIPI 30 marzo 1982: dal 1° luglio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 31 gennaio 1986.

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1990 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali sottospecificate, a decorrere dalle date indicate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per i periodi indicati:

1) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Comet - Costruzioni metalliche*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, licenziati dal 28 giugno 1984:

periodo: dal 19 giugno 1990 al 18 dicembre 1990;
CIPI 28 ottobre 1982: dal 28 giugno 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 2 giugno 1988.

2) Lavoratori dell'azienda *Calzaturificio l'Arianna*, con sede in S. Giorgio a Cremano (Napoli) e stabilimento di S. Giorgio a Cremano (Napoli), licenziati dal 12 luglio 1984:

periodo: dal 2 luglio 1990 al 1° gennaio 1991;
CIPI 9 febbraio 1984: dal 21 luglio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 2 giugno 1988.

3) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Moneta pentole*, con sede in Arpaia (Benevento) e stabilimento di Arpaia (Benevento), licenziati dal 17 maggio 1987 al 16 novembre 1987:

periodo: dal 17 maggio 1990 al 16 gennaio 1991;
CIPI 8 agosto 1989: dal 6 novembre 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 5 marzo 1990.

4) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. Calzaturificio Antonelli*, con sede in Casandrino (Napoli) e stabilimento di Casandrino (Napoli), licenziati dall'11 luglio 1984:

periodo: dal 7 luglio 1990 al 6 gennaio 1991;
CIPI 19 settembre 1985: dall'11 luglio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 20 ottobre 1988.

5) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Tora prefabbricati*, con sede in Napoli e stabilimento di San Martino Valle Caudina (Avellino), licenziati dal 20 giugno 1987 al 20 dicembre 1988:

periodo: dal 19 giugno 1990 al 18 dicembre 1990;
CIPI 8 aprile 1987: dal 23 giugno 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1988.

6) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Adrilon*, con sede in Basciano (Teramo) e stabilimento di Basciano (Teramo), licenziati dal 26 settembre 1987 al 29 settembre 1988:

periodo: dal 25 settembre 1990 al 24 marzo 1991;
CIPI 5 maggio 1988: dal 3 marzo 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1988.

7) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. I.C.A.F. - Industria calzature femminili*, con sede in Palermo e stabilimento di Palermo, licenziati dal 30 ottobre 1987 al 1° novembre 1988:

periodo: dal 28 aprile 1990 al 27 ottobre 1990;
CIPI 6 agosto 1987: dal 1° novembre 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 10 dicembre 1988.

8) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Fabel manifatture*, con sede in Alba Adriatica (Teramo) e stabilimento di Alba Adriatica (Teramo), licenziati dal 16 marzo 1985:

periodo: dal 15 settembre 1990 al 14 marzo 1991;
CIPI 23 settembre 1983: dal 12 aprile 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988.

9) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Sebino Est*, con sede in Basciano (Teramo) e stabilimento di Basciano (Teramo), licenziati dal 28 febbraio 1988 al 30 agosto 1988:

periodo: dal 1° settembre 1990 al 28 febbraio 1991;
CIPI 5 maggio 1988: dal 3 marzo 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989.

10) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore ceramico, operanti in Comune di Teramo, a decorrere dal 24 aprile 1988 al 31 dicembre 1998:

periodo: dal 24 ottobre 1988 al 23 aprile 1989;
CIPI 26 settembre 1990 con effetto dal 24 aprile 1988;
causa: crisi di settore:

11) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Texas Instruments Italia*, con sede in Cittaducale (Rieti) e stabilimento di Aversa (Caserta), licenziati dal 12 febbraio 1988 al 14 febbraio 1989:

periodo: dal 14 agosto 1990 al 13 febbraio 1991;
CIPI 6 maggio 1981: dal 16 febbraio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1989.

12) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Si.Pre. - Società industria prefabbricati edilizia*, con sede in Tavagnacco (Udine) e stabilimento di Tavagnacco (Udine), licenziati dal 29 agosto 1988 al 28 febbraio 1989:

periodo: dal 1° settembre 1989 al 28 febbraio 1990;
CIPI 28 maggio 1987: dal 1° settembre 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 ottobre 1989.

13) Lavoratori dell'azienda, *S.a.s. Manifatture tessili Vittoria & C.*, con sede in Scafati (Salerno) e stabilimento di Scafati (Salerno), licenziati dal 15 dicembre 1988 al 15 giugno 1989:

periodo: dal 16 giugno 1990 al 15 dicembre 1990;
CIPI 21 marzo 1989: dal 16 giugno 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 novembre 1989.

14) Lavoratori dell'azienda *S.n.c. Calzaturificio Schioppa Vincenzo & F.lli*, appartenente al settore calzaturiero (Istat 451.1, 2, 452, 481.2 solo prod. calzature in gomma e tessuto, suole, tacchi e lastre per calz. di gomma, 483 limitatamente alla prod. di sandali, scarpe e tacchi), con sede in Mugnano (Napoli) e stabilimento di Mugnano (Napoli), licenziati dall'8 luglio 1988 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 9 gennaio 1989 all'8 luglio 1989;
CIPI 1° dicembre 1988: dal 1° marzo 1988;
causa: crisi settore;
primo decreto ministeriale 5 marzo 1990.
Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 5 marzo 1990, n. 10981/45.

15) Lavoratori dell'azienda *S.n.c. Calzaturificio Schioppa Vincenzo & F.lli*, appartenente al settore calzaturiero (Istat 451.1 2, 452, 481.2 solo prod. calzature in gomma e tessuto, suole, tacchi e lastre per calz. di gomma, 483 limitatamente alla prod. di sandali, scarpe e tacchi), con sede in Mugnano (Napoli) e stabilimento di Mugnano (Napoli), licenziati dall'8 luglio 1988 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 9 luglio 1989 al 31 dicembre 1989;
CIPI 1° dicembre 1988: dal 1° marzo 1988;
causa: crisi settore;
primo decreto ministeriale 5 marzo 1990.
Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 14 maggio 1990, n. 11124/25.

16) Lavoratori dell'azienda *S.n.c. Scatolificio Renato Landolfi & figli*, con sede in Arzano (Napoli) e stabilimento di Arzano (Napoli), licenziati dal 1° luglio 1989 al 31 dicembre 1989:

periodo: dal 1° luglio 1990 al 31 dicembre 1990;
CIPI 21 marzo 1989: dal 1° luglio 1988;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 5 marzo 1990.

17) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. R.C.S.*, con sede in Acerra (Napoli) e stabilimento di Acerra (Napoli), licenziati dal 19 luglio 1989 al 18 gennaio 1990:

periodo: dal 19 luglio 1990 al 18 gennaio 1991;
CIPI 24 marzo 1988: dal 19 luglio 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 24 aprile 1990.

18) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Cartiera Rajola Pescarini*, con sede in Pratella (Caserta) e stabilimento di Pratella (Caserta), licenziati dall'11 giugno 1983:

periodo: dal 31 dicembre 1989 al 30 giugno 1990;
CIPI 22 dicembre 1982: dall'11 giugno 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 maggio 1990.
Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 30 maggio 1990, n. 11142/42.

19) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Cartiera Rajola Pescarini*, con sede in Pratella (Caserta) e stabilimento di Pratella (Caserta), licenziati dall'11 giugno 1983:

periodo: dal 1° luglio 1990 al 31 dicembre 1990;
CIPI 22 dicembre 1982: dall'11 giugno 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 maggio 1990.
Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 6 agosto 1990, n. 11256/37.

20) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. Ilsa Vincenzo Salerno & C.*, con sede in Napoli e stabilimento di Acerra (Napoli), licenziati dal 13 novembre 1989 al 12 maggio 1990:

periodo: dal 13 maggio 1990 al 12 novembre 1990;
CIPI 27 giugno 1989: dal 10 novembre 1987;
causa: crisi aziendale.

21) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Iasmaies*, con sede in Belvedere di Siracusa (Siracusa) e stabilimento di Belvedere di Siracusa (Siracusa), licenziati dall'8 novembre 1985:

periodo: dal 9 maggio 1989 all'8 novembre 1989;
CIPI 31 luglio 1986: dal 25 marzo 1984;
causa: crisi aziendale.

22) Lavoratori dell'azienda *S.n.c. Tomaificio Maria Luisa*, con sede in S. Maria Rossa (Perugia) e stabilimento di S. Maria Rossa (Perugia), licenziati dal 30 marzo 1987:

periodo: dal 1° settembre 1990 al 28 febbraio 1991;
CIPI 6 agosto 1987: dal 12 luglio 1986;
causa: crisi aziendale.

23) Lavoratori dell'azienda *S.n.c. Calzaturificio De.For.An.*, con sede in Nola (Napoli) e stabilimento di Nola (Napoli), licenziati dal 10 settembre 1986:

periodo: dal 10 marzo 1990 al 9 settembre 1990;
CIPI 2 luglio 1984: dal 2 luglio 1984;
causa: crisi aziendale.

24) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Happy Shoes*, con sede in Poggibonsi (Siena) e stabilimento di Barberino Val D'Elsa (Firenze), licenziati dal 22 ottobre 1986:

periodo: dal 22 aprile 1990 al 21 ottobre 1990;
CIPI 13 marzo 1987: dal 15 giugno 1986;
causa: crisi aziendale.

25) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Tessile Fiorentina*, con sede in Prato (Firenze) e stabilimento di Prato (Firenze), licenziati dal 21 gennaio 1990 al 20 luglio 1990:

periodo: dal 21 luglio 1990 al 20 gennaio 1991;
CIPI 18 luglio 1989: dal 25 gennaio 1988;
causa: crisi aziendale.

26) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Merimbal*, con sede in Santa Maria a Vico (Caserta) e stabilimento di Santa Maria a Vico (Caserta), licenziati dal 22 gennaio 1987:

periodo: dal 22 luglio 1990 al 21 gennaio 1991;
CIPI 28 maggio 1987: dal 27 settembre 1984;
causa: crisi aziendale.

27) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Calzaturificio Damiano*, con sede in Guardiagrele (Chieti) e stabilimento di Guardiagrele (Chieti), licenziati dal 14 marzo 1987:

periodo: dal 14 settembre 1990 al 13 marzo 1991;
CIPI 13 marzo 1987: dal 1° agosto 1983;
causa: crisi aziendale.

28) Lavoratori dell'azienda *S.n.c. Calzaturificio F.lli Moscariello*, con sede in Angri (Salerno) e stabilimento di Angri (Salerno), licenziati dall'11 novembre 1989 al 10 maggio 1990:

periodo: dall'11 maggio 1990 al 10 novembre 1990;
CIPI 15 marzo 1990: dal 1° gennaio 1989;
causa: crisi aziendale.

29) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. M.C.S. - Manifattura ceramica salernitana*, con sede in Fuorni (Salerno) e stabilimento di Fuorni (Salerno), licenziati dal 31 dicembre 1989 al 30 giugno 1990:

periodo: dal 1° luglio 1990 al 31 dicembre 1990;
CIPI 27 ottobre 1989: dal 1° giugno 1987;
causa: crisi aziendale.

30) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Ceramica Valtrigno*, con sede in Fresagrandinaria (Chieti) e stabilimento di Fresagrandinaria (Chieti), licenziati dal 20 dicembre 1989 al 19 giugno 1990:

periodo: dal 20 giugno 1990 al 19 dicembre 1990;
CIPI 19 dicembre 1989: dal 21 febbraio 1986;
causa: crisi aziendale;

31) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Eurofil*, con sede in Prato (Firenze) e stabilimento di Prato (Firenze), licenziati dal 7 maggio 1989 al 6 novembre 1989:

periodo: dal 7 novembre 1989 al 6 maggio 1990;
CIPI 15 marzo 1990: dal 9 maggio 1988;
causa: crisi aziendale.

32) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Superbox meridionale*, con sede in Napoli e stabilimento di Giugliano (Napoli), licenziati dal 1° gennaio 1990 al 30 giugno 1990:

periodo: dal 1° luglio 1990 al 31 dicembre 1990;
CIPI 19 dicembre 1989: dal 1° gennaio 1989;
causa: crisi aziendale.

33) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Cartonplastica meridionale*, con sede in Casoria (Napoli) e stabilimento di Casoria (Napoli); licenziati dal 18 maggio 1983 al 28 ottobre 1988:

periodo: dal 24 aprile 1990 al 23 ottobre 1990;
CIPI 5 novembre 1979: dal 1° luglio 1979;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 20 dicembre 1985.

Con decreto ministeriale 6 novembre 1990 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dall'azienda sottospecificata, a decorrere dalla data indicata, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per il periodo indicato:

1) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Cartotecnica Zauli immobiliare*, con sede in Monterotondo (Roma) e stabilimento di Monterotondo (Roma), licenziati dal 25 luglio 1982:

periodo: dal 16 marzo 1990 al 15 settembre 1990;
CIPI 16 ottobre 1978: dal 1° maggio 1979;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 novembre 1983.

90A5263

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Protezione temporanea di nuovi marchi apposti su prodotti che figureranno in manifestazioni fieristiche

Con decreto ministeriale 15 novembre 1990 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel Cart '91 che avrà luogo a Milano dal 17 gennaio 1991 al 21 gennaio 1991.

Con decreto ministeriale 15 novembre 1990 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel Chibicar '91 che avrà luogo a Milano dal 17 gennaio 1991 al 21 gennaio 1991.

Con decreto ministeriale 15 novembre 1990 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel Macef primavera '91 che avrà luogo a Milano dall'8 febbraio 1991 all'11 febbraio 1991.

Con decreto ministeriale 15 novembre 1990 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel Miflor che avrà luogo a Milano dal 22 febbraio 1991 al 25 febbraio 1991.

Con decreto ministeriale 15 novembre 1990 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel B-Tex che avrà luogo a Padova dall'11 gennaio 1991 al 13 gennaio 1991.

Con decreto ministeriale 15 novembre 1990 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella 4ª Eurobici che avrà luogo a Padova dal 1° febbraio 1991 al 4 febbraio 1991.

Con decreto ministeriale 15 novembre 1990 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella 2ª Urbania che avrà luogo a Padova dal 19 febbraio 1991 al 23 febbraio 1991.

90A5271

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Cancellazione dell'associazione produttori ortofrutticoli «Aspor», in Foggia, dall'elenco nazionale delle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli.

Con decreto ministeriale n. 4462 del 14 novembre 1990 è stata accertata la perdita, per l'associazione «Aspor», con sede in Foggia, via G. Matteotti n. 45, dei requisiti previsti dalla legge 27 luglio 1967, n. 622, e dal relativo regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 165 del 21 febbraio 1968.

La predetta associazione viene pertanto cancellata dal n. 83 dell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli, di cui all'art. 5 della legge citata e ad essa viene revocata la personalità giuridica di diritto privato.

90A5272

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità di eventi calamitosi verificatisi nelle regioni Piemonte, Campania e Puglia.

Con decreti ministeriali emanati nelle date appresso indicate è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 590/1981, la esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi riportati a fianco di ciascuna provincia.

Decreto ministeriale n. 90/00273 del 3 dicembre 1990

REGIONE PIEMONTE

(per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle produzioni)

Alessandria: Siccità dal 1° giugno 1990 al 18 ottobre 1990 nel territorio dei comuni di Acqui Terme, Albera Ligure, Alessandria, Alfiano Natta, Alice bel Colle, Altavilla Monferrato, Arquata Scrivia, Avolasca, Basaluzzo, Bassignana, Bergamasco, Bistagno, Borghetto di Borbera, Borgoratto Alessandrino, Bosco Marengo, Brignano-Frascata, Cabella Ligure, Camagna Monferrato, Camino, Cantalupo Ligure, Capriata D'Orba, Carbonara Scrivia, Carentino, Cartosio, Casal Cermelli, Casale Monferrato, Casaleggio Boiro, Cassano Spinola, Cassine, Cassinelle, Castellar Guidobono, Castellazzo Bormida, Castelletto D'Erro, Castelletto D'Orba, Castelletto Merli, Castelletto Monferrato, Castelnuovo Bormida, Castelnuovo Scrivia, Castelspina, Cavatore, Cella Monte, Cereseto, Cerreto Grue, Cerrina Monferrato, Coniolo, Conzano, Cuccaro Monferrato, Denice, Felizzano, Francavilla Bisio, Frascaro, Frassinello Monferrato, Fresonara, Frugarolo, Fubine, Gabiano, Gamalero, Garbagna, Gavi, Grondona, Lerma, Lu, Malvicino, Masio, Melazzo, Merana, Mirabello Monferrato, Molino dei Torti, Mombello Monferrato, Moncestino, Mongiardino Ligure, Montaldeo, Montecastello, Montechiaro D'Acqui, Morbello, Mornese, Morsasco, Murisengo, Novi Ligure, Odalengo Grande, Odalengo Piccolo, Olivola, Ottiglio, Ovada, Oviglio, Ozzano Monferrato, Pareto, Parodi Ligure, Pasturana, Pecetto di Valenza, Pietra Marazzi, Piovera, Pomaro Monferrato, Pontecurone, Pontestura, Ponti, Ponzone, Pozzol Groppo, Pozzolo Formigaro, Prasco, Predosa, Quargnento, Quattordio, Rivarone, Rocca Grimalda, Roccaforte Ligure, Rocchetta Ligure, Sale, San Cristoforo, San Giorgio Monferrato, San Salvatore Monferrato, Sarezzano, Serralunga di Crea, Serravalle Scrivia, Sezzadio, Solero, Spigno Monferrato, Spineto Scrivia, Stazzano, Strevi, Tagliolo Monferrato, Tassarolo, Terruggia, Terzo, Tortona, Trisobbio, Valenza, Vignole Borbera, Villadeati, Villalvernia, Villamiroglio, Visone, Volpedo.

Asti: Siccità dal 1° giugno 1990 al 30 settembre 1990 nell'intero territorio provinciale.

Cuneo: Siccità dal 1° giugno 1990 al 30 agosto 1990 nel territorio dei comuni di Bastia Mondovì, Belvedere Langhe, Bene Vagienna, Bra, Briaglia, Busca, Caraglio, Castellino Tanaro, Cervasca, Cervere, Cherasco, Cigliè, Cissone, Faule, Fossano, Lequio Tanaro, Mombarcaro, Monasterolo Casotto, Monesiglio, Murazzano, Narzole, Niella Tanaro, Paroldo, Roascio, Roccabruna, Sale San Giovanni, Salmour, Saluzzo, Sanfrè, Somano, Sommariva del Bosco, Tarantasca, Torresina, Vicoforte.

Novara: Siccità dal 1° giugno 1990 al 30 settembre 1990 nel territorio dei comuni di Agrate Conturbia, Ameno, Antrona Schieranco, Anzola d'Ossola, Arizzano, Armeno, Arola, Arona, Aurano, Baceno, Bannio Anzino, Barengo, Baveno, Bee, Belgirate, Bellinzago Novarese, Beura-Cardezza, Boca, Bognanco, Bogogno, Bolzano Novarese, Borgo Ticino, Borgomanero, Briga Novarese, Brovello-Carpugnino, Calasca-Castiglione, Caltignaga, Cambiasca, Cameri, Cannero Riviera, Cannobio, Caprezzo, Carpignano Sesia, Casale Corte Cerro, Castelletto Sopra Ticino, Cavaglietto, Cavaglio d'Agogna, Cavaglio-Spoccia Cavallirio, Ceppo Morelli, Cesara, Colazza, Comignago, Cossogno, Craveggia, Cressa, Crevoladossola, Crodo, Cureggio, Cursolo-Orasso, Divignano, Domodossola, Dormelletto, Druogno, Falmenta, Fara Novarese, Fontaneto d'Agogna, Formazza, Gargallo, Gattico, Germagno, Ghemme, Ghiffa, Gignese, Gozzano, Gravellona Toce, Grignasco, Gurro, Intragna, Invorio, Lesa, Loreglia, Macugnaga, Madonna del Sasso, Maggiora, Malesco, Marano Ticino, Masera, Massino Visconti, Massiola, Meina, Mergozzo, Mezzomerico, Miasino, Miazzina, Momo, Montecrestese, Montescheno, Nebbiuno, Nonio, Oggebbio, Oleggio, Oleggio Castello, Omegna, Ornavasso, Orta San Giulio, Pallanzeno, Paruzzaro, Pella, Pettenasco, Piedimulera, Pieve Vergonte, Pisano, Pogno, Pombia, Prato Sesia, Premeno, Premia, Premosello-Chiovenda, Quarna Sopra, Quarna Sotto, Re, Romagnano Sesia, San Bernardino Verbano, San Maurizio d'Opaglio, Santa Maria Maggiore, Seppiana, Sizzano, Soriso, Stresa, Suno, Toceno, Trarego Viggiona, Trasquera, Trontano, Valstrona, Vanzone con San Carlo, Vaprio d'Agogna, Varallo Pombia, Varzo, Verbania, Veruno, Viganella, Vignone, Villadossola, Villette, Vogogna.

Torino: Siccità dal 1° giugno 1990 al 30 settembre 1990 nel territorio dei comuni di Agliè, Albiano d'Ivrea, Almese, Alpignano, Andezeno, Arignano, Avigliana, Azeglio, Bairo, Baldissero Torinese, Balme, Banchette, Barbania, Barone Canavese, Bollengo, Borgiallo, Borgomasino, Borgone Susa, Bosconero, Bricherasio, Brozolo, Bruino, Brusasco, Bruzolo, Burolo, Busano, Bussoleno, Buttigliera Alta, Cafasse, Caluso, Cambiano, Candia Canavese, Candiolo, Canischio, Cantalupa, Cantoira, Caravino, Carema, Carmagnola, Casalborgone, Cascinette d'Ivrea, Caselle Torinese, Castagneto Po, Castagnole Piemonte, Castellamonte, Castiglione Torinese, Cavagnolo, Cavour, Ceres, Ceresole Reale, Chialamberto, Chianocco, Chiaverano, Chieri, Chiesanuova, Chiusa di San Michele, Chivasso, Cintano, Cinzano, Collegno, Condove, Corio, Cuceglio, Cumiana, Cuorgnè, Favria, Feletto, Foglizzo, Front, Frossasco, Garzigliana, Gassino Torinese, Isolabella, Ivrea, La Loggia, Lanzo Torinese, Lauriano, Leini, Lessolo, Levone, Locana, Lombriasco, Marentino, Mazzè, Mercenasco, Mombello di Torino, Monastero di Lanzo, Moncenisio, Montaldo Torinese, Montalenghe, Montanaro, Monteu da Po, Moriondo Torinese, Noasca, Orbassano, Pancalieri, Pavarolo, Pavone Canavese, Pecetto Torinese, Perosa Canavese, Pertusio, Pianeza, Pinerolo, Pino Torinese, Piossasco, Piverone, Poirino, Pont-Canavese, Pralormo, Prarostino, Prascorsano, Riva presso Chieri, Rivalba, Rivalta di Torino, Rivara, Rivarolo Canavese, Rivarossa, Rivoli, Rocca Canavese, Roletto, Romano Canavese, San Benigno Canavese, San Colombano Belmonte, San Didero, San Francesco al Campo, San Gillio, San Giorgio Canavese, San Giorgio di Susa, San Ponso, San Raffaele Cimena, San Sebastiano da Po, Sant'Ambrogio di Torino, Sant'Antonino di Susa, Santena, Sciolze, Settimo Rottaro, Settimo Torinese, Strambino, Torino, Traversella, Traves Vaie, Val della Torre, Valperga, Varisella, Venaus, Verrua Savoia, Vestignè, Vialfrè, Villafranca Piemonte, Villar Dora, Villarbasse, Villastellone, Virle Piemonte, Vische, Viu', Volvera.

Decreto ministeriale n. 90/00237 del 3 dicembre 1990

REGIONE CAMPANIA

(per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle produzioni)

Avellino: Siccità dal 1° novembre 1989 al 15 agosto 1990 nel territorio dei comuni di Andretta, Aquilonia, Ariano Irpino, Bisaccia, Cairano, Calitri, Carife, Casalbore, Castel Baronia, Conza della Campania, Flumeri, Frigento, Greci, Guardia Lombardi, Lacedonia, Lioni, Montaguto, Montecalvo Irpino, Monteverde, Morra De Sanctis, Rocca San Felice, San Nicola Baronia, San Sossio Baronia, Sant'Andrea di Conza, Sant'Angelo dei Lombardi, Savignano Irpino, Scampitella, Teora, Torella dei Lombardi, Trevico, Vallata, Vallesaccarda, Villanova del Battista, Zungoli.

Benevento: Siccità dal 1° novembre 1989 al 30 giugno 1990 nell'intero territorio provinciale.

Caserta: Siccità dal 1° novembre 1989 al 31 agosto 1990 nel territorio dei comuni di Ailano, Alife, Alvignano, Arienzo, Baia e Latina, Caianello, Caiazzo, Capriati a Volturno, Caserta, Castel Campagnano, Castel di Sasso, Castel Morrone, Castello del Matese, Cervino, Ciorlano, Conca della Campania, Dragoni, Fontegreca, Formicola, Gallo, Galluccio, Giano Vetusto, Gioia Sannitica, Letino, Liberi, Maddaloni, Marzano Appio, Mignano Monte Lungo, Piana di Monte Verna, Piedimonte Matese, Pietramelara, Pontelatone, Prata Sannita, Pratella, Presenzano, Raviscanina, Rocca d'Evandro, Roccamonfina, Roccaromana, Rocchetta e Croce, Ruviano, San Felice a Cancello, San Gregorio Matese, San Pietro Infine, San Potito Sannitico, Sant'Angelo d'Alife, Tora e Piccilli, Valle Agricola.

Salerno: Siccità dal 1° novembre 1989 al 31 agosto 1990 nel territorio dei comuni di Acerno, Albanella, Alfano, Altavilla Silentina, Amalfi, Aquara, Ascea, Atena Lucana, Atrani, Auletta, Bellosguardo, Buccino, Buonabitacolo, Caggiano, Calvanico, Camerota, Campagna, Campora, Cannalonga, Casalbuono, Casaletto Spartano, Caselle in Pittari, Castel San Lorenzo, Castelcivita, Castelnuovo di Conza, Castiglione del Genovesi, Celle di Bulgheria, Centola, Ceraso, Cetara, Cicerale, Colliano, Conca dei Marini, Controne, Contursi Terme, Corleto Monforte, Cuccaro Vetere, Felitto, Fisciano, Furore, Futani, Giffoni Sei Casali, Giffoni Valle Piana, Gioi, Ispani, Laureana Cilento, Laurino, Laurito, Laviano, Lustra, Magliano Vetere, Maioni, Minori, Moio Della Civitella, Montano Antilia, Monte San Giacomo, Montecorice, Montecorvino Rovella, Monteforte Cilento, Montesano sulla Marcellana, Morigerati, Novi Velia, Ogliastro Cilento, Olevano sul Tusciano, Oliveto Citra, Omignano; Orria, Ottati, Padula, Palomonte, Perdifumo, Perito, Petina, Piaggine, Pisciotta, Polla, Pollica, Positano, Postiglione, Praiano, Prignano Cilento, Ravello, Ricigliano, Roccadaspide, Roccagloriosa, Rofrano, Romagnano al Monte, Roscigno, Rutino, Sacco, Sala Consilina, Salvitelle, San Cipriano Picentino, San Giovanni a Piro, San Gregorio Magno, San Mango Piemonte, San Mauro Cilento, San Mauro la Bruca, San Pietro al Tanagro, San Rufo, Sant'Angelo a Fasanella, Sant'Arsenio, Santa Marina, Santomenna, Sanza, Sapri, Sassano, Scala, Serramezzana, Serre, Sessa Cilento, Sicignano degli Alburni, Stella Cilento, Stio, Teggiano, Torchiara, Torraca, Torre Orsaia, Tortorella, Tramonti, Trentinara, Valle dell'Angelo, Vallo della Lucania, Valva, Vibonati, Vietri sul Mare.

Decreto ministeriale n. 90/00275 del 3 dicembre 1990

REGIONE PUGLIA
(per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle produzioni)

Ad integrazione del decreto ministeriale n. 90/65 del 2 agosto 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 7 settembre 1990, la dichiarazione del carattere di eccezionalità della siccità verificatasi nell'annata agraria 1989-90, è estesa ai comuni di Andria, Bari, Bisceglie, Capurso, Cellamare, Giovinazzo, Minervino Murge, Molfetta, Trani e Valenzano, della provincia di Bari e comuni di Accadia, Alberona, Anzano di Puglia, Apricena, Biccari, Bovino, Cagnano Varano, Carlantino, Carpino, Casalnuovo Dauno, Casalvecchio, Castelnuovo Dauno, Celenza, Celle San Vito, Chieuti, Faeto, Ischitella, Lesina, Lucera, Margherita di S., Mattinata, Monteleone di P., Motta Montecorvino, Orsara di P., Panni, Peschici, Pietra Montecorvino, Poggio Imperiale, Rodi Garganico, Roseto, San Marco La Catola, San Nicandro Garganico, San Paolo Civitate, Serra Capriola, Stornara, Stornarella, Torremaggiore, Vico Garganico, Vieste, Volturara Appula, Volturino della provincia di Foggia.

Le regioni Piemonte, Campania, Puglia, ai sensi dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvederanno alla delimitazione dei territori danneggiati ed alla specificazione del tipo di provvidenze da applicarsi previste dalla legge n. 590 del 15 ottobre 1981, e successive modificazioni ed integrazioni.

90A5273

MINISTERO DELL'AMBIENTE

Dichiarazione di area ad elevato rischio di crisi ambientale di parte del territorio delle province di Brindisi, Taranto, Cagliari e della Sicilia sud-orientale.

Il giorno 30 novembre 1990 il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, ha approvato la seguente delibera: «Dichiarazione di area ad elevato rischio di crisi ambientale di parte del territorio delle province di Brindisi, di Taranto, di Cagliari (Sulcis-Iglesiente) e della Sicilia sud-orientale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349».

90A5277

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 dicembre 1990 concernente: «Deroga al divieto di cui all'art. 1 del decreto-legge 4 agosto 1990, n. 216, convertito dalla legge 3 ottobre 1990, n. 271, recante misure cautelari a tutela dei beni e degli interessi economici dello Stato del Kuwait». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 286 del 7 dicembre 1990).

Nelle premesse e nell'articolo unico del decreto specificato in epigrafe, riportati alla pagina 5, seconda colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, la dizione: «Kuwait *Airlines*» è sostituita dalla seguente: «Kuwait *Airways*».

90A5323

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	296.000
- semestrale	L.	160.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	36.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	166.000
- semestrale	L.	88.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	36.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	166.000
- semestrale	L.	90.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	556.000
- semestrale	L.	300.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	6.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	255.000
Abbonamento semestrale	L.	155.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.200

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — ***Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.***

* 4 1 1 1 0 0 2 9 1 0 9 0 0 1 0 0 0 *

L. 1.000